

M.M. ANDREONI, G. BATTAGLIA, A. CASTAGNOLA,  
F. DELFINI, F. FERRARIS, S. GIAVARRINI, C. MENICHINO,  
A. PELOSI, N.G. ROCCO DI TORREPADULA, S. ROMANO,  
N. SARTORI, F. SODDU, M. ZULBERTI

# LA MEDIAZIONE

## nelle controversie civili e commerciali

*Commentario al Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28*

A cura di

ANGELO CASTAGNOLA e FRANCESCO DELFINI

### **AGGIORNAMENTO**

**DECRETO 18 OTTOBRE 2010, N. 180**

**Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28**



**CEDAM**

CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI

2011



# INDICE

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 ( <i>Definizioni</i> ) .....	Pag.	1
Art. 2 ( <i>Oggetto</i> ) .....	»	2

## CAPO II REGISTRO DEGLI ORGANISMI

Art. 3 ( <i>Registro</i> ) .....	Pag.	5
Art. 4 ( <i>Criteri per l'iscrizione nel registro</i> ) .....	»	9
Art. 5 ( <i>Procedimento di iscrizione</i> ) .....	»	11
Art. 6 ( <i>Requisiti per l'esercizio delle funzioni di mediatore</i> ) ....	»	15
Art. 7 ( <i>Regolamento di procedura</i> ) .....	»	17
Art. 8 ( <i>Obblighi degli iscritti</i> ) .....	»	29
Art. 9 ( <i>Effetti dell'iscrizione</i> ) .....	»	31
Art. 10 ( <i>Sospensione e cancellazione dal registro</i> ) .....	»	31
Art. 11 ( <i>Monitoraggio</i> ) .....	»	32

## CAPO III SERVIZIO DI MEDIAZIONE E PRESTAZIONE DEL MEDIATORE

Art. 12 ( <i>Registro degli affari di mediazione</i> ) .....	Pag.	35
Art. 13 ( <i>Obblighi di comunicazione al responsabile</i> ) .....	»	37
Art. 14 ( <i>Natura della prestazione</i> ) .....	»	39
Art. 15 ( <i>Divieti inerenti al servizio di mediazione</i> ) .....	»	41

CAPO IV  
INDENNITÀ

Art. 16 ( <i>Criteri di determinazione dell'indennità</i> ) .....	Pag.	43
---	------	----

CAPO V  
ENTI DI FORMAZIONE E FORMATORI

Art. 17 ( <i>Elenco degli enti di formazione</i> ) .....	Pag.	49
Art. 18 ( <i>Criteri per l'iscrizione nell'elenco</i> ) .....	»	50
Art. 19 ( <i>Procedimento d'iscrizione e vigilanza</i> ) .....	»	51

CAPO VI  
DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 20 ( <i>Disciplina transitoria</i> ) .....	»	55
Art. 21 ( <i>Entrata in vigore</i> ) .....	»	56

APPENDICE LEGISLATIVA

DECRETO 18 ottobre 2010, n. 180 .....	Pag.	63
PROVVEDIMENTO 4 novembre 2010 .....	»	81
NOTA 2 febbraio 2011 .....	»	85
CIRCOLARE 4 aprile 2011 .....	»	95
CICOLARE 13 giugno 2011 .....	»	101
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Mediazione Civile - Monitoraggio statistico .....	»	113
Elenco degli autori .....	»	123

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1**  
**(Definizioni)**

[1] *Ai fini del presente decreto si intende per:*

- a) *«Ministero»: il Ministero della giustizia;*
- b) *«decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;*
- c) *«mediazione»: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;*
- d) *«mediatore»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;*
- e) *«conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;*
- f) *«organismo»: l'ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso cui può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo;*
- g) *«regolamento»: l'atto contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi, adottato dall'organismo;*
- h) *«indennità»: l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi;*
- i) *«registro»: il registro degli organismi istituito presso il Ministero;*
- l) *«responsabile»: il responsabile della tenuta del registro e dell'elenco;*
- m) *«formatore»: la persona o le persone fisiche che svolgono l'attività di formazione dei mediatori;*
- n) *«enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, ovvero le loro articolazioni, presso cui si svolge l'attività di formazione dei mediatori;*

*o) «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera i), assicurando l'idoneità dell'attività svolta dagli enti di formazione;*

*p) «elenco»: l'elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero;*

*q) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero;*

*r) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica;*

*s) «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.*

## **Art. 2** **(Oggetto)**

**[1]** *Il presente decreto disciplina:*

*a) l'istituzione del registro presso il Ministero;*

*b) i criteri e le modalità di iscrizione nel registro, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione dei singoli organismi dal registro;*

*c) l'istituzione dell'elenco presso il Ministero;*

*d) i criteri e le modalità di iscrizione nell'elenco, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione degli enti di formazione dall'elenco;*

*e) l'ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti pubblici di diritto interno, nonché i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati.*

Commento di STEFANIA ROMANO

SOMMARIO: 1. Oggetto del d.m. n. 180/2010 e rapporti con i precedenti decreti attuativi (d.m. n. 222 e n. 223 del 2004). – 2. Definizioni.

1. – Il d.m. n. 180/2010 in commento è attuativo della previsione degli artt. 16, commi 2 e 5, e 17, comma 4, del d.lgs. n. 28/2010 che

rimettevano ad “appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico” la disciplina attuativa dei seguenti aspetti:

- formazione e revisione del registro degli organismi di mediazione, iscrizione, sospensione e cancellazione degli iscritti, istituzioni di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali;
- determinazione delle indennità spettanti agli organismi;
- determinazione dell’ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, criterio di calcolo e modalità di ripartizione tra le parti;
- criteri per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
- maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque per cento, nell’ipotesi di successo della mediazione;
- riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010;
- elenco dei formatori per la mediazione e determinazione dei criteri per iscrizione, sospensione e cancellazione nonché per lo svolgimento dell’attività di formazione.

Tali argomenti sono riassunti, seppur più sinteticamente, nella elencazione di cui all’art. 2 del d.m. in commento, che, dunque, nella sistematica delle norme – di fatto – comporta la definitiva abrogazione dei d.m. 23 luglio 2004 n. 222 e n. 223.

Con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 28/2010, infatti, si era determinata la peculiare situazione per cui gli artt. da 38 a 40 del d.lgs. n. 5/2003, disciplinanti la così detta conciliazione societaria, erano stati abrogati espressamente, ma *medio tempore*, in attesa dell’emanazione di uno o più decreti attuativi quale quello in commento, il d.lgs. n. 28/2010 richiamava espressamente i d.m. n. 222 e n. 223 del 2004 come applicabili, in quanto compatibili, alla mediazione civile e commerciale; in altri termini, pur essendo stata abrogata la norma attuata di cui al d.lgs. n. 5/2003, erano rimaste in vigore le norme di attuazione di cui ai citati decreti ministeriali.

Di tutto ciò ci si avvede anche dal tenore della disciplina transitoria di cui all’art. 20 del d.m. in commento, ove è stabilito, ai commi 1 e 3, che gli organismi di mediazione e gli enti di formazione già iscritti in virtù del d.m. n. 222/2004 rispettivamente al registro ed all’elenco

si considerano iscritti di diritto al registro ed all'elenco istituiti ai sensi del d.m. n. 180/2010.

2. – Sulla scorta dell'impostazione propria dei provvedimenti normativi europei, il d.m. in commento esordisce all'art. 1 con l'elencazione di una serie di definizioni, che delimitano il significato di taluni termini utilizzati nell'articolato del provvedimento medesimo; alcune di tali definizioni riproducono fedelmente quelle di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 28/2010 e precisamente "mediazione", "mediatore", "conciliazione", "organismo", "registro".

Le nuove definizioni più rilevanti, invece, riguardano i concetti di "indennità" come importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi e di "regolamento" come l'atto contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi, adottato dall'organismo, per il quale veda-  
*si infra* sub art. 3.



CAPO II  
REGISTRO DEGLI ORGANISMI

**Art. 3**  
**(Registro)**

[1] *E' istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione.*

[2] *Il registro è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale. Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo di cui al comma 3, parte i), sezione C e parte ii), sezione C, il responsabile esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero dello sviluppo economico.*

[3] *Il registro è articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni:*

*parte i): enti pubblici;*

*sezione A: elenco dei mediatori;*

*sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;*

*sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;*

*parte ii): enti privati;*

*sezione A: elenco dei mediatori;*

*sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;*

*sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;*

*sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli organismi.*

[4] *Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.*

[5] *La gestione del registro avviene con modalità informatiche*

*che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.*

[6] *Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.*

#### Commento di STEFANIA ROMANO

SOMMARIO: 1. Funzione del registro degli organismi di mediazione. – 2. Contenuto del registro.

1. – In attuazione dell'art. 16 del d.lgs. n. 28 /2010, l'art. 3 del d.m. in commento dispone in merito alla tenuta ed al contenuto del registro degli organismi di mediazione. Esso è lo strumento ideato dal legislatore per rendere nota ai terzi la legittima iscrizione di ciascun organismo di mediazione, la cui domanda di iscrizione sia stata appunto vagliata con esito positivo al termine del procedimento di iscrizione disciplinato dal successivo art. 4.

È prevista la tenuta e la gestione informatica di tale registro che, infatti, è ad oggi consultabile sul sito del Ministero della Giustizia ([www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)).

Si noti come il responsabile del registro, ossia il Direttore generale della Giustizia civile (ovvero un suo delegato con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale), sia anche il responsabile dell'elenco degli enti di formazione, di cui *infra*; si tratta del soggetto incaricato non soltanto della verifica della correttezza formale e sostanziale della domanda di iscrizione da parte degli organismi ma anche del continuo aggiornamento dei dati contenuti nel registro (es. modifica di dati, sospensioni, cancellazioni).

Non è di poco momento il ruolo svolto dal responsabile, in quanto si può ritenere, secondo i principi generali, che un organismo e i mediatori iscritti ed operanti presso il medesimo siano legittimati all'esercizio dell'attività di mediazione fintantoché sussista l'iscrizione presso il registro ministeriale; pertanto, anche ai fini del legittimo svolgimento dei procedimenti di mediazione e della tutela degli utenti di tale servizio, è indispensabile un aggiornamento costante del registro medesimo.

2. – Il registro è suddiviso in due parti, una per gli enti pubblici ed una per gli enti privati.

Al riguardo, si rammenta che la distinzione tra enti pubblici ed enti privati era già contenuta nell'art. 16 del d.lgs. n. 28/2010 ed è stata ulteriormente chiarita dalle definizioni contenute nell'art. 1 del d.m. in commento, ove, in particolare, è previsto che per “ente pubblico” debba intendersi “la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero” e per “ente privato” “qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica”.

Ciascuna parte del registro, a sua volta, è suddivisa in sezioni, in cui sono elencati tutti i mediatori operanti presso ciascun ente (sezione A), i mediatori esperti nella materia internazionale (sezione B), i mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo (sezione C) e soci, associati, amministratori e rappresentanti degli organismi (sezione D della sola parte degli enti privati).



**Art. 4**  
**(Criteri per l'iscrizione nel registro)**

[1] *Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici e privati.*

[2] *Il responsabile verifica la professionalità e l'efficienza dei richiedenti e, in particolare:*

a) *la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell'attività di mediazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata; ai fini della dimostrazione della capacità organizzativa, il richiedente deve attestare di poter svolgere l'attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c);*

b) *il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione;*

c) *i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;*

d) *la trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;*

e) *le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonché la conformità del regolamento alla legge e al presente decreto, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori;*

f) *il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente;*

g) *la sede dell'organismo.*

[3] *Il responsabile verifica altresì:*

a) *i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale;*

b) *il possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18;*

c) *il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilità:*

a. *non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;*

b. *non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;*

c. *non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;*

d. *non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;*

d) *la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie, per i mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, parte i), sezione B e parte ii), sezione B.*

[4] *Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all'esito della verifica della sussistenza del solo requisito di cui al comma 2, lettera b), per l'organismo e dei requisiti di cui al comma 3, per i mediatori. Per gli organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, l'iscrizione è sempre subordinata alla verifica del rilascio dell'autorizzazione da parte del responsabile, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo. Nei casi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10.*

[5] *Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per quello di cui al comma 2, lettera b), può essere attestato dall'interessato mediante autocertificazione. Il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera b), è attestato mediante la produzione di copia della polizza assicurativa.*

**Art. 5**  
**(Procedimento di iscrizione)**

[1] *Il responsabile approva il modello della domanda di iscrizione e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata; delle determinazioni relative è data adeguata pubblicità, anche attraverso il sito internet del Ministero. Alla domanda è, in ogni caso, allegato il regolamento di procedura, con la scheda di valutazione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b), e la tabella delle indennità redatta secondo i criteri stabiliti nell'articolo 16; per gli enti privati l'iscrizione nel registro comporta l'approvazione delle tariffe.*

[2] *La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello predisposto, sono trasmessi al Ministero, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.*

[3] *Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro quaranta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati può essere effettuata dal responsabile per una sola volta. Dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta, decorre un nuovo termine di venti giorni.*

[4] *Quando è scaduto il termine di cui al primo o al terzo periodo del comma 3 senza che il responsabile abbia provveduto, si procede comunque all'iscrizione.*

Commento di STEFANIA ROMANO

SOMMARIO: La domanda di iscrizione presentata da un organismo di mediazione. 2. – Il procedimento di iscrizione ed i chiarimenti del Ministero.

1. – Ciascun organismo di mediazione, indifferentemente se istituito da un ente privato o da un ente pubblico, è tenuto alla presentazione di una apposita domanda di iscrizione.

Essa deve essere redatta sui modelli ministeriali all'uopo predisposti ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.m. in commento ed altresì essere inviata al Ministero, anche per via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.

Con nota del 2 febbraio 2011 "Organismi di mediazione ed enti di formazione: nota illustrativa per la compilazione dei modelli di do-

manda”, il Ministero ha reso pubblica l’approvazione dei modelli di domanda, suddivisi in tre tipologie e cioè:

- domanda di iscrizione al registro degli organismi di mediazione predisposta da enti privati;
- domanda di iscrizione al registro degli organismi di mediazione predisposta da enti ed organismi pubblici;
- domanda di iscrizione all’elenco degli enti di formazione.

Ciascun organismo dovrà dimostrare e possedere i seguenti requisiti (con le dovute allegazioni alla domanda di iscrizione), la cui sussistenza è verificata dal responsabile del registro:

- per la capacità finanziaria, è richiesto un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria per la costituzione di una s.r.l. ed è altresì richiesta la dimostrazione dell’autonomia finanziaria e funzionale dell’organismo rispetto all’ente che l’abbia istituito;

- per la capacità organizzativa, è richiesta l’attestazione dell’organismo richiedente di poter svolgere l’attività di mediazione in almeno due regioni d’Italia o in almeno due province all’interno della medesima regione, anche a mezzo degli accordi di cui all’art. 7, comma 2, lettera c), del d.m. in commento;

- compatibilità dell’attività di mediazione con l’oggetto sociale o lo scopo associativo dell’ente che istituisce l’organismo;

- possesso di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualsiasi titolo derivante in capo all’organismo per lo svolgimento dell’attività di mediazione;

- requisiti di onorabilità di soci, associati, amministratori e rappresentanti legali (ai sensi del d.lgs. n. 58/1998);

- trasparenza amministrativa e contabile dell’organismo;

- garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione;

- conformità del regolamento alla legge e al d.m. n. 180/2010;

- numero di almeno cinque mediatori che dichiarino la disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore per l’organismo richiedente l’iscrizione;

- sede dell’organismo;

- regolamento interno dell’organismo;

- scheda di valutazione del servizio da parte degli utenti (ai sensi dell’art. 7, comma 5, lettera b));

- tabella delle indennità (determinate ai sensi dell’art. 16 del d.m. in commento);

- requisiti di onorabilità e di qualificazione dei mediatori (sono richiesti il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di



laurea triennale universitaria ovvero, in alternativa, è richiesta l'iscrizione ad un ordine o collegio professionale, nonché il possesso in capo ai mediatori di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento biennale).

È, invece, semplificata l'iscrizione degli organismi costituiti dalle camere di commercio e dagli ordini professionali, fatti sempre salvi i poteri di sospensione e/o cancellazione dei medesimi organismi ai sensi del successivo art. 10.

2. – Il responsabile del registro degli organismi, ricevuta la domanda ed i relativi allegati, è tenuto alla conclusione del procedimento di iscrizione entro quaranta giorni dalla data del ricevimento.

Effettuata la verifica circa la completezza della domanda e dei relativi allegati, il responsabile può domandarne l'integrazione per una volta soltanto; dalla ricezione della documentazione integrativa decorre un nuovo termine di conclusione del procedimento di iscrizione pari a venti giorni.

Decorso uno dei due indicati termini, il procedimento si conclude con l'iscrizione, sussistendone i requisiti in capo all'organismo richiedente.

Con circolare del 13 giugno 2011 “Attività di tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione. Indicazioni sull'applicabilità della disciplina del silenzio assenso”, il Ministero ha chiarito che ai procedimenti amministrativi di competenza per la iscrizione nel registro degli organismi di mediazione ovvero nell'elenco degli enti di formazione si applica la disciplina del silenzio assenso di cui alla l. 7 agosto 1990, n. 241, come novellata.

In particolare, tale previsione si applicherebbe all'ipotesi – non disciplinata – della conclusione dei procedimenti a seguito di comunicazione da parte di un organismo di mediazione od ente di formazione iscritto relativa a qualunque vicenda modificativa dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione; ciò si verifica, ad esempio, nel caso in cui un organismo od ente intende modificare le proprie sedi, il regolamento, il numero dei mediatori, il numero dei formatori, e così via.

Su ciascuna delle suddette richieste la Direzione generale è tenuta a compiere una valutazione di legittimità, dovendo controllare la sussistenza dei requisiti e pertanto, in caso di regolarità delle modifiche richieste, adotta un provvedimento di modifica del precedente.

Il problema è che, relativamente a tali istanze, non vi è alcuna espressa indicazione dei tempi di chiusura del procedimento né degli

effetti della mancata adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto.

Tuttavia, secondo quanto espresso nella citata circolare, la applicabilità della disciplina del silenzio assenso come modalità di possibile conclusione del procedimento amministrativo non precluderebbe all'amministrazione di intervenire sugli effetti dell'atto, ripristinando la situazione di legittimità nel caso in cui l'istanza non risulti adeguatamente supportata dai requisiti di legge previsti.

Si rammenta, inoltre, che è pendente questione di legittimità costituzionale circa la dedotta omissione, da parte del regolamento n. 180/2010, di criteri volti a delineare i requisiti attinenti alla specifica professionalità giuridico-processuale del mediatore.

Tale questione è stata ritenuta rilevante dal giudice *a quo*, Tar del Lazio, nella nota ordinanza depositata il 12 aprile 2011 all'esito dei ricorsi riuniti n. 10937/2010 e n. 11235/2010 per l'annullamento del d.m. in commento.

In sostanza i ricorrenti lamentano sia il d.lgs. n. 28/2010 che il d.m. in commento avrebbero violato i principi dettati nell'art. 4 della direttiva 2008/52/CE e nell'art. 60 della l. n. 69/2009, che prevedono, rispettivamente, che la mediazione debba essere svolta con competenza e professionalità.

In particolare l'art. 16 d.lgs. n. 28/2010, di cui il d.m. costituisce attuazione, e in relazione al quale i ricorrenti introducono il sospetto di incostituzionalità, ha sostituito i requisiti di competenza e professionalità con quelli di serietà ed efficienza, fatti propri anche dal d.m. in commento, ma che non soddisferebbero, secondo i ricorrenti, le esigenze considerate dal legislatore comunitario e da quello nazionale delegante.

Tali ultime esigenze i ricorrenti ritengono, invece, insopprimibili, soprattutto osservando che, per un vasto ventaglio di materie, l'art. 5 dello stesso d.lgs. n. 28/2010, pure dai ricorrenti sospettato di incostituzionalità, rende l'esperimento della mediazione condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Infine, con circolare ministeriale del 4 aprile 2011 "Regolamento di procedura e requisiti dei mediatori. Chiarimenti", il Ministero ha chiarito che il possesso non solo dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per quello di cui al comma 2, lettera b), ma anche di quelli di cui al comma 3, lett. a), b), c) dell'art. 4 in commento può essere attestato dall'interessato mediante autocertificazione.

**Art. 6**  
***(Requisiti per l'esercizio delle funzioni di mediatore)***

[1] *Il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio.*

[2] *L'elenco dei mediatori è corredato:*

a) *della dichiarazione di disponibilità, sottoscritta dal mediatore e contenente l'indicazione della sezione del registro alla quale questi chiede di essere iscritto;*

b) *del curriculum sintetico di ciascun mediatore, con indicazione specifica dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b);*

c) *dell'attestazione di possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c);*

d) *di documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie all'iscrizione nell'elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale.*

[3] *Nessuno può dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per più di cinque organismi.*

[4] *Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche. Il responsabile è tenuto a informarne gli organi competenti.*

Commento di STEFANIA ROMANO

Ciascun organismo è tenuto a comunicare al Ministero l'elenco dei mediatori operanti presso lo stesso.

Ciascun mediatore dovrà, a sua volta, sottoscrivere la domanda di iscrizione, dichiarando la disponibilità allo svolgimento del servizio di mediazione nonché le eventuali sezioni speciali cui richiede di essere iscritto, allegando la relativa documentazione a supporto.

Pertanto all'elenco dei mediatori l'organismo unisce, per ciascun mediatore:

- dichiarazione di disponibilità a svolgere le funzioni;
- eventuale richiesta di iscrizione in sezioni speciali del consumo e/o della materia internazionale;
- curriculum sintetico;
- indicazione specifica dei requisiti relativi al titolo di studio e/o iscrizione ad ordine o collegio professionale nonché al possesso di una specifica formazione per lo svolgimento della funzione di mediatore;
- attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità.

Ciascun mediatore non può dichiararsi disponibile ad esercitare la funzione in più di cinque organismi contemporaneamente.

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del presente d.m., i mediatori già iscritti dovranno acquisire entro sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto i requisiti prescritti dalla legge ovvero dovranno aver svolto almeno venti procedimenti, anche di mediazione volontaria o di conciliazione paritetica, di cui almeno cinque concluse con successo.

*Medio tempore* i mediatori già iscritti possono continuare ad esercitare le proprie funzioni e gli organismi presso cui operano sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero l'avvenuto conseguimento dei requisiti di cui al d.m. in commento da parte dei mediatori che operano presso i medesimi.

**Art. 7**  
**(Regolamento di procedura)**

[1] *Il regolamento contiene l'indicazione del luogo dove si svolge il procedimento, che è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.*

[2] *L'organismo può prevedere nel regolamento:*

a) *che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti;*

b) *che, in caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione;*

c) *la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia;*

d) *la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche;*

e) *che la mediazione svolta dall'organismo medesimo è limitata a specifiche materie, chiaramente individuate.*

[3] *Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico da parte del mediatore e disciplina le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell'organismo dal registro ai sensi dell'articolo 10.*

[4] *Il regolamento non può prevedere che l'accesso alla mediazione si svolga esclusivamente attraverso modalità telematiche.*

[5] *Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere:*

a) *che il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo*

*la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo;*

*b) che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio; il modello della scheda deve essere allegato al regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento;*

*c) la possibilità di comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'organismo.*

*[6] Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, il regolamento garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell'organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.*

*[7] Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.*

*[8] I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».*

Commento di SILVIA GIAVARRINI

Il d.m. n. 180/2010 ribadisce l'impostazione ideologica del d.lgs. n. 28/2010: l'autonomia degli organismi di mediazione in materia di procedimento di mediazione, salvo il rispetto di alcuni principi.

L'opzione normativa <sup>(1)</sup> di lasciare spazio alla disciplina dettata

---

<sup>(1)</sup> Ricordiamo che in virtù dell'art. 5 d.m. n. 180/2010 il singolo ente che intenda ottenere l'iscrizione presso il registro ministeriale degli organismi abilitati alla mediazione è tenuto a depositare, all'atto della domanda di iscrizione, il regolamento di

dai singoli organismi lascia irrisolte varie questioni procedurali, alcune delle quali non secondarie – come, ad esempio, l’alternativa sessioni separate/contraddittorio, il ruolo dell’avvocato nel procedimento di mediazione, la tipologia di informazioni che possono essere trasfuse nel verbale del singolo affare di mediazione, i parametri di giudizio che devono essere seguiti dal mediatore nell’ambito della mediazione valutativa o aggiudicativa (cfr. in proposito il commento all’art. 8 d.lgs. n. 28/2010) – che avrebbero forse meritato l’attenzione del legislatore (al fine di garantire soluzioni omogenee), così come è avvenuto con l’ultima riforma della disciplina dell’arbitrato.

Come è agevole desumere dal lessico impiegato nell’articolo in commento, la struttura del singolo regolamento di procedura si snoda attraverso una parte contenutistica “necessaria” – vale a dire: obbligatoria – ed una parte, viceversa, “non necessaria” – ossia eventuale, facoltativa –. Peraltro, anche dagli articoli del d.lgs. n. 28/2010 era possibile desumere tale bipartizione in relazione ai profili procedurali <sup>(2)</sup> della mediazione <sup>(3)</sup>.

---

procedura (nonché il codice etico e, nel caso in cui si tratti di un ente privato, le tabelle delle indennità spettanti all’ente stesso per il servizio di mediazione). La finalità del deposito si evince dall’art. 4, comma 2, lett. e, d.m. citato: consentire al responsabile della tenuta del registro di verificare «le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonché la conformità del regolamento medesimo alla legge ed al presente decreto, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori».

<sup>(2)</sup> Sul punto v. *amplius* F. CUOMO ULLOA, *Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 «Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali»*, in A.A. V.V., *Il processo civile riformato*, diretto da M. Taruffo (con la collaborazione di E. Silvestri), Bologna, 2010, p. 645 ss., la quale, prima dell’emanazione del d.m. n. 180/2010, aveva sottolineato che qualora i regolamenti non avessero introdotto disposizioni conformi agli artt. 3, 9 e 10 d.lgs. n. 28/2010, questi ultimi avrebbero comunque trovato applicazione, e che i singoli regolamenti avrebbero, poi, dovuto recepire le previsioni contenute negli artt. 14 (con riferimento agli obblighi del mediatore), 16 (specialmente in materia di procedure telematiche eventualmente utilizzate dall’organismo e di determinazione delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati), 4 e 5, comma 6 (i quali richiederebbero “regole certe” in materia di ricezione e trasmissione dell’istanza di mediazione), 6 ed 8 (sul termine quadrimestrale stabilito per la conclusione del singolo procedimento e su quello quindicennale previsto per la fissazione del primo incontro). In argomento cfr. poi P.L. NELA, *Il procedimento. A) Le regole*, in C. Besso (a cura di), *La mediazione civile e commerciale*, Torino, 2010, p. 275, che in relazione agli articoli del menzionato decreto legislativo ha distinto le «norme in tema di procedimento, le quali si sovrappongono alle norme di regolamento, in due sensi: o completandole, quando le norme legali si occupino di

Per quanto riguarda la parte contenutistica “necessaria”, richiama l’attenzione del lettore, in particolare, sulla previsione che impone al regolamento procedurale di indicare il luogo dove si svolge ciascuna mediazione e di specificare che il medesimo è derogabile con il consenso di tutte le parti del procedimento, del mediatore e del responsabile dell’organismo.

Tenuto conto della norma posta dall’art. 8, ultimo comma, d.lgs. n. 28/2010, ma anche della “novità” introdotta alla lettera b) dell’art. 7 d.m. n. 180/2010, in materia di proposta “contumaciale” del mediatore (sulla quale v. *infra*), la previsione in oggetto appare quanto mai opportuna: è verosimile ritenere che il soggetto invitato al tavolo della conciliazione, posto di fronte alla possibile deroga al luogo nel quale esso dovrebbe svolgersi (luogo che non deve necessariamente coincidere con la sede dell’organismo adito: cfr. art. 8 d.lgs. n. 28/2010), sia incentivato a parteciparvi. Peraltro, può esservi il dubbio che in caso di mancato accordo sullo spostamento del foro della mediazione, il menzionato soggetto possa ancora far valere davanti al giudice l’ubicazione del procedimento attivato quale “giustificato motivo” della sua scelta di non partecipare al medesimo (*rectius*: di abbandonarlo)<sup>(4)</sup>.

---

aspetti non disciplinati dai regolamenti (si pensi, ad esempio, al concorso di più istanze di mediazione per la stessa causa, problema in generale ignorato nei regolamenti); o derogandovi, quando la legge detti regole o principi divergenti da quelli accreditati dai regolamenti (così, la prescrizione sulla durata della mediazione)», dalle «norme di legge...derogabili, su volontà delle parti e del mediatore» (tra queste ultime l’autore ha ricompreso quelle concernenti il ruolo dell’avvocato nel procedimento di mediazione e quella sul termine di durata del procedimento, il quale, a suo dire, sarebbe prorogabile con il consenso di tutti i soggetti che a vario titolo vi partecipano).

<sup>(3)</sup> Non è superfluo chiedersi quali siano le conseguenze del mancato adeguamento del singolo regolamento alle norme inderogabili del d.lgs. n. 28/2010 e/o alle previsioni dell’art. 7 d.m. n. 180/2010 che impongono ad esso determinati contenuti: in primo luogo, eventuali lacune e/o incompatibilità del regolamento impedirebbero l’iscrizione dell’ente nel registro ministeriale. Qualora, poi, nonostante la supervisione ministeriale, un regolamento non risultasse conforme alla legge sulla mediazione o al suo decreto attuativo, sia l’una, sia l’altro, dovrebbero comunque trovare applicazione, in sostituzione e/o ad integrazione del regolamento medesimo.

<sup>(4)</sup> Sulla portata precettiva dell’art. 8, comma 5, d.lgs. n. 28/2010 si consultino M. BOVE, *La mancata comparizione innanzi al mediatore*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), e in *Società*, 2010, p. 759; M. FABIANI, *Profili critici del rapporto fra mediazione e processo*, *ivi*, 2010, p. 1142; e G. SCARSELLI, *La nuova mediazione e conciliazione: le cose che non vanno*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it). Ma v. *amplius* anche A. SANTI, *Art. 8- Procedimento*, in M. Bove (a cura di), *La mediazione per la composizione delle controversie civili e commerciali*, Padova, 2011, pp. 238-250, il quale ha ritenuto non



Per quanto concerne la parte contenutistica “non necessaria” segnaliamo invece le previsioni contenute nelle lettere a) e b) del secondo comma.

La prima concerne la facoltà di introdurre nel regolamento la clausola, per la quale il mediatore “deve in ogni caso convocare personalmente le parti”.

Sembrerebbe che la lettera a) faccia riferimento ad una eventuale deroga rispetto alla possibilità, per coloro che partecipano al singolo affare di mediazione, di avvalersi della figura professionale dell’avvocato in qualità di tecnico del diritto idoneo a rappresentarle e ad assisterle. Ma a noi pare che la formulazione della norma, nel suo riferimento alle “parti”, autorizzi un’altra esegesi, ovvero: una possibile deroga alla tecnica del così detto *caucus*, fondata sulla separata audizione delle parti.

Spesso la letteratura in materia di A.D.R. segnala l’importanza delle così dette sessioni separate fra il mediatore e la singola parte, al fine di consentire l’emersione dei reali interessi (giuridici ed extragiuridici) sottesi alla vicenda che il primo è chiamato a comporre <sup>(5)</sup>.

Nell’ambito del d.lgs. n. 28/2010 l’unico riferimento alle sessioni separate è contenuto nell’art. 9 (per il quale «rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è ... tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti») ed al riguardo la Relazione illustrativa si limita ad un breve accenno esplicativo, circa l’utilità delle medesime nell’ottica della mediazione facilitativa.

Poiché da questi riferimenti traspare univoca la *voluntas legis* di non considerare necessario l’uso delle sessioni separate <sup>(6)</sup>, e poiché, d’altra parte, il loro utilizzo nella fase facilitativa implicherebbe, nella

---

sussistere una “chiara logica” nella scelta della parte di comparire (aderendo alla procedura e pagandone i costi) al solo scopo di far valere a verbale un “giustificato motivo” per non procedere all’attività di mediazione.

<sup>(5)</sup> Sui vantaggi connessi all’impiego delle sessioni separate v. il commento all’art. 9 d.lgs. n. 28/2010. Peraltro, in dottrina c’è chi si è schierato contro l’uso delle medesime, in ragione della preminente necessità di preservare l’imparzialità del mediatore quale fondamentale garanzia del diritto ad un’equa conciliazione (in particolare, M.F. GHIRGA, *Strumenti alternativi di risoluzione della lite: fuga dal processo o dal diritto?*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, pp. 376-378).

<sup>(6)</sup> In caso contrario, evidentemente, la parte del d.m. n. 180/2010 della quale stiamo scrivendo sarebbe illegittima, poiché in contrasto con una fonte di rango gerarchicamente superiore, che imporrebbe al mediatore di fissare degli incontri separati.

successiva ed eventuale fase aggiudicativa, il serio rischio che il mediatore si avvalga delle informazioni apprese nel corso delle medesime <sup>(7)</sup>, in deroga al principio del contraddittorio fra le parti, sembra plausibile leggere nella lettera in commento la possibilità di una scelta procedurale più rispettosa di tale principio.

Si noti, del resto, che la lettura suggerita sarebbe in linea con la *ratio* che emerge dalla disposizione della successiva lettera b), laddove consente, nella sua prima parte, l'introduzione di una previsione regolamentare che permetta la formulazione della proposta da parte di un mediatore diverso da quello che ha condotto la mediazione facilitativa <sup>(8)</sup> e "sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente": evidentemente, pure in quest'ultimo caso sarebbe salvaguardato il principio del contraddittorio fra le parti nella fase valutativa o aggiudicativa del procedimento di mediazione <sup>(9)</sup>.

A differenza della prima parte, la seconda parte della lettera b) suscita notevoli perplessità poiché della formulazione di una proposta "contumaciale" ad opera del mediatore non v'è traccia nel decreto delegato sulla mediazione, il quale, piuttosto, contiene riferimenti univoci e (a nostro avviso) perentori circa un'ipotesi negoziale prospettata dal mediatore solamente alle parti che abbiano aderito al procedimento, sia su loro concorde richiesta, sia *sua sponte*, in assenza cioè della medesima <sup>(10)</sup>.

---

<sup>(7)</sup> Anche P.L. NELA, *Il procedimento*, cit., p. 292, ha sottolineato il fatto che, sebbene il disposto dell'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 28/2010 imponga al mediatore di non inserire nella proposta alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento (salvo diverso accordo delle parti), è quasi impossibile per tale soggetto non tener conto, nella proposta, delle informazioni ricevute durante le sessioni separate.

<sup>(8)</sup> Poiché la veste di mediatore può esser assunta sia da soggetti muniti di competenze giuridiche, sia da coloro che ne sono privi, anche questa parte del decreto ministeriale è da salutare con favore, poiché consente al responsabile dell'organismo prescelto di procedere alle più opportune designazioni, tenendo conto delle diverse capacità richieste al mediatore nella fase facilitativa (soprattutto socio-psicologiche) ed in quella aggiudicativa (soprattutto giuridiche).

<sup>(9)</sup> In definitiva, dalle lettere a) e b) dell'art. 7 d.m. n. 180/2010 si possono desumere le seguenti opzioni: A) il procedimento di mediazione è interamente gestito da un solo mediatore, il quale, a seconda delle previsioni regolamentari, può avvalersi o non avvalersi delle sessioni separate; B) il procedimento di mediazione è tenuto, nella sua fase valutativa o aggiudicativa, da un mediatore diverso da quello che ha condotto la fase facilitativa (ivi verosimilmente impiegando la tecnica del *caucus*).

<sup>(10)</sup> L'art. 11 d.lgs. n. 28/2010 dispone testualmente che: a) «il mediatore può

Fermo restando il prospettato dubbio di legittimità, è evidente che l'attuazione della previsione qui criticata richiederebbe una dettagliata regolamentazione procedurale, qualora si volesse ipotizzare che anche la proposta "contumaciale" non accettata possa comportare le gravi conseguenze processuali di cui all'art. 13 d.lgs. n. 28/2010 <sup>(11)</sup>. In assenza di tale regolamentazione, si dovrebbe procedere ad un adattamento della disciplina posta dall'art. 11, comma 2, d.lgs. n. 28/2010, nel senso che la proposta "contumaciale" del mediatore dovrebbe comunque esser trasmessa alla parte rimasta assente dal procedimento e possa dalla medesima esser accettata o rifiutata per iscritto, ed entro il termine di sette giorni.

Sempre in relazione ai contenuti "eventuali" del regolamento di procedura, evidenziamo (contrariamente alle perplessità sollevate dalla dottrina) <sup>(12)</sup>, che il disposto dell'art. 7, comma 4, d.m. n. 180/2010 («il regolamento non può prevedere che l'accesso alla mediazione si

---

formulare una proposta di conciliazione...in ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento); b) «prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13»; c) «la proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto... (le quali, n.d.r.) fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta»; d) «salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento»; e) «se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere». Come queste disposizioni (di chiara natura inderogabile) possano conciliarsi con la previsione dell'art. 7 d.m. n. 180/2010, per la quale « la proposta medesima può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione», francamente rimane un mistero.

<sup>(11)</sup> Anche M. FABIANI, *Profili critici*, cit., p. 1147, nota 30, ritiene illegittimo che il mediatore possa spontaneamente formulare una proposta conciliativa in assenza di una parte e precisa che se ciò accadesse quella proposta non dovrebbe produrre alcun effetto, poiché «quando si tratta di giudicare si può fare a meno della parte che non ha voluto difendersi, ma quando si tratta di mediare non vedo come questa attività si possa svolgere con una sola parte». Ma cfr. in senso contrario M. BOVE, *La mancata comparizione*, cit., paragrafo 4; G. ARMONE, *La mediazione civile: il procedimento, la competenza, la proposta*, in *Società*, 2010, p. 630; R. TISCINI, *Il procedimento di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), paragrafo 4.

<sup>(12)</sup> C. MARUCCI, *Art. 3 - Disciplina applicabile e forma degli atti*, in M. Bove (a cura di), *La mediazione per la composizione delle controversie civili e commerciali*, Padova, 2011, p. 107.

svolge esclusivamente attraverso modalità telematiche»)<sup>(13)</sup>, può considerarsi compatibile con quello dell'art. 3 d.lgs. n. 28/2010 («la mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo»)<sup>(14)</sup>, laddove si interpretasse quest'ultimo alla luce dell'imprescindibile dato definitorio posto dall'art. 1 d.lgs. cit. (per il quale, infatti, la “mediazione” non si identifica *tout court* con l'intero procedimento regolato dal decreto legislativo, bensì propriamente con «l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa», vale a dire con la fase dell'incontro fra le parti ed il mediatore). In altri termini, riteniamo che sia il d.m. n. 180/2010, sia il d.lgs. n. 28/2010, abbiano opportunamente considerato le tecniche virtuali di comunicazione come meramente aggiuntive a quelle “tradizionali”, durante la fase di instaurazione della procedura di mediazione (ovvero, più in generale, al momento dell'ingresso di una parte alla medesima), e come eventuali uniche alternative alle seconde nell'ambito degli incontri fra le parti ed il mediatore<sup>(15)</sup>.

---

<sup>(13)</sup> E' indiscutibile che la norma regolamentare si sia ispirata alla nota sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 18 marzo 2010, causa C-317/08 (in *Foro it.*, 2010, IV, p. 36, con nota di G. ARMONE e P. PORRECA), la quale in relazione ad una questione pregiudiziale sollevata dal Giudice di pace di Ischia – relativa, nel caso di specie, all'interpretazione del “principio della tutela giurisdizionale effettiva rispetto ad una normativa nazionale che impone un tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale come condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale” nell'ambito delle controversie tra operatori ed utilizzatori dei servizi telefonici – ha stabilito, seppur in via incidentale, la legittimità delle conciliazioni telematiche, ma a condizione che la via elettronica non costituisca l'unica modalità di accesso alle medesime.

<sup>(14)</sup> Ed anche con il criterio direttivo contenuto nell'art. 60, comma 3, lett. i), della legge delega («prevedere che gli organismi di conciliazione iscritti nel Registro possano svolgere il servizio di mediazione anche attraverso procedure telematiche»), il quale non fa alcun riferimento alla facoltà degli organismi di avvalersi esclusivamente delle modalità telematiche nell'accesso ai servizi di mediazione.

<sup>(15)</sup> In definitiva, ci sembra che le esperienze italiane di O.D.R. (“Online Dispute Resolution”) sinora maturate (sulle quali v. *amplius* M.E. DE BONIS, *Il procedimento. C) La mediazione attraverso modalità telematiche*, in C. Besso (a cura di), *La mediazione civile e commerciale*, Torino, 2010, pp. 314 ss.) non siano replicabili nel campo della mediazione civile e commerciale, per la parte concernente l'accesso esclusivamente telematico alla procedura.

Si potrebbe seriamente dubitare della “modernità” della tesi qui sostenuta, ma rimane il fatto che anche i fautori di una procedura di mediazione interamente *on line*

Concludiamo la nostra analisi segnalando che in materia di regolamento di procedura è intervenuta la circolare del 4 aprile 2001 della Direzione generale della Giustizia civile del Ministero della Giustizia. Essa <sup>(16)</sup> dichiara «non corretto l’inserimento, nel regolamento di procedura di un organismo di mediazione, di una previsione secondo la quale, ove l’incontro fissato dal responsabile dell’organismo non abbia avuto luogo perché la parte invitata non abbia tempestivamente espresso la propria adesione ovvero abbia comunicato espressamente di non volere aderire e l’istante abbia dichiarato di non volere comunque dare corso alla mediazione, la segreteria dell’organismo possa rilasciare, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata».

Tra gli argomenti addotti a sostegno di questa soluzione, due, in particolare, sembrano pertinenti, ovvero quelli secondo i quali: a) «la previsione, per talune materie, di una condizione di procedibilità comporta che la mediazione debba essere effettivamente esperita dinanzi al mediatore...il che postula che si compaia effettivamente dinanzi al mediatore designato, il quale solo può constatare la mancata comparizione della parte invitata e redigere il verbale negativo del tentativo di conciliazione» <sup>(17)</sup>; e b) «è il mediatore che deve verificare se effetti-

---

sono poi costretti ad ammettere che «l’esperienza ha però dimostrato che questo modello “puro” è talora difficile da realizzare in tutte le sue fasi: infatti accade spesso che, per mancanza di strumenti o sensibilità tecnologica, la domanda e l’accettazione pervengano in forma cartacea o a mezzo fax e che, essendo gli interessati sprovvisti di firma digitale, si renda necessario stampare e firmare i documenti inerenti alla procedura, limitando talora al solo incontro tra le parti ed il mediatore l’utilizzo dello strumento telematico, senza però diminuire od inficiare l’efficacia dello stesso» (così, alla pagina 318, l’autrice da ultimo citata). Ed ancora: si pensi al soggetto invitato partecipare ad un procedimento *online* di mediazione, che non sia in grado di trasmettere telematicamente – con la dovuta sicurezza e la giusta riservatezza dei dati – la sua “memoria di costituzione” ed i relativi allegati.

Orbene, in un’ottica di futura implementazione della novella normativa (ed anche alla luce delle importanti conseguenze giuridiche introdotte dalla medesima), appare congruo che i procedimenti di mediazione rimangano in parte gestiti con regole e modalità operative “tradizionali”.

<sup>(16)</sup> Alla circolare dovranno uniformarsi gli organismi iscritti nel registro ministeriale o che intendano ottenere l’iscrizione, in quanto proveniente dal soggetto che, nell’ambito dell’apparato burocratico, è il “responsabile” della tenuta del registro medesimo. Ciononostante, come tutte le circolari amministrative, essa non costituisce una norma di legge, né una fonte interpretativa vincolante per l’interprete.

<sup>(17)</sup> Non sembra convinto della bontà di questo argomento R. CAPONI, *Adesione e partecipazione alla mediazione*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it). L’autore osserva infatti che

vamente la controparte non si presenti, essendo tale comportamento valutabile dal giudice nell'effettivo successivo giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 28/2010».

In effetti, anche volendo prescindere dallo specifico riferimento alla disciplina dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, è indiscutibile che dal tessuto normativo del d.lgs. n. 28/2010 emerga, in generale, la funzione del mediatore quale unico soggetto chiamato a “gestire” l'intero procedimento di mediazione (quantomeno, dopo la sua fase di avvio), ed in particolare il suo compito di redigere un verbale di “chiusura” del procedimento in cui deve dare atto, non solo dell'avvenuta conciliazione oppure del suo fallimento, ma anche della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento (<sup>18</sup>).

---

«nessuna norma del d.lgs. n. 28/2010 dispone che, ai fini dell'assolvimento della condizione di procedibilità in caso di mancata adesione della controparte al tentativo, sia depositato in giudizio un verbale redatto dal mediatore che attesti la mancata comparizione in sede di primo incontro di mediazione» e che, piuttosto, «secondo l'art. 5 cit., il previo esperimento del procedimento di mediazione è oggetto di un obbligo che grava unilateralmente sull'attore e non sul convenuto; b) secondo l'art. 5 cit., il giudice assegna un termine per “la presentazione della domanda di mediazione” (quando questa non è stata esperita), non per la comparizione davanti al mediatore». Egli afferma, pertanto, che «esperire il tentativo di mediazione significa semplicemente e solo presentare la domanda di mediazione».

A noi pare che sia proprio l'art. 5 d.lgs. cit. a giustificare la tesi interpretativa opposta a quella suggerita da Caponi, nella parte in cui prevede che “il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, **ma non si è conclusa**, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6”. Dal combinato disposto dei citati articoli si evince che il magistrato è tenuto a fissare una nuova udienza (che tenga conto dell'avvenuto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione), sia alla scadenza del termine quadrimestrale di durata del procedimento di mediazione, sia in caso di anticipata “conclusione” del medesimo: prima, cioè, dello spirare di questo termine. Orbene: poiché è l'art. 11, comma 4, d.lgs. cit. a regolare la conclusione del procedimento, prevedendo la redazione di un apposito verbale di “chiusura” ad opera del mediatore (v. *infra* nota successiva), è chiaro che la menzionata condizione di procedibilità debba esser “ancorata” alla redazione di questo verbale.

(<sup>18</sup>) Oltre agli artt. 1, lettera b), 3, comma 2, 8, 9, comma 2, 10, comma 2 d.lgs. cit. sul ruolo del mediatore durante il procedimento, v. soprattutto l'art. 11 d.lgs. cit., sulle incombenze che il medesimo è chiamato ad esercitare al termine del medesimo: tra queste, vi è proprio quella di «da(re) atto (nel verbale di fallita conciliazione, n.d.r.) della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione»: evidentemente, la norma non può esser riferita ai soli casi in cui il mediatore riscontri il mancato raggiungimento di un accordo spontaneo o il rifiuto della sua proposta conciliativa, ma pure a quello in cui la conciliazione sia fallita per non essersi le parti nemmeno sedute al “tavolo” della mediazione, essendosi il procedimento arenato subito dopo la sua instaurazione.

Se è questo il quadro normativo di riferimento, una previsione regolamentare che consentisse alla segreteria dell'organismo adito di adottare una "dichiarazione" di conclusione del procedimento potrebbe ritenersi legittima soltanto qualora si ipotizzasse la natura dispositiva della fonte giuridica primaria che conferisce al mediatore il compito di redigere il verbale di "chiusura" del procedimento.

Ma riteniamo poco plausibile l'ipotesi, anche in considerazione del fatto che il d.m. n. 180/2010 tace del tutto al riguardo.





**Art. 8**  
***(Obblighi degli iscritti)***

[1] *L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente al responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori.*

[2] *Il responsabile dell'organismo è tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo, anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale medesimo.*

[3] *Il responsabile dell'organismo trasmette altresì la proposta del mediatore di cui all'articolo 11 del decreto legislativo, su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo.*

Commento di SILVIA GIAVARRINI

L'articolo contempla una serie di obblighi in capo all'organismo iscritto, strumentali alle esigenze della disciplina regolamentare (quelli di cui al primo comma) ovvero di quella legislativa (quelli di cui ai commi secondo e terzo).

Per quanto concerne i primi, in virtù dell'art. 10 del decreto l'inottemperanza ai medesimi comporta la sospensione e, nei casi più gravi, la cancellazione dell'ente dal registro ministeriale.

Per quanto concerne i secondi, si prevede che il responsabile dell'organismo sia tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale dell'accordo (sia quello amichevole, sia quello non amichevole) ottenuto grazie all'attività del mediatore, "anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale medesimo": la precisazione appare ultronea alla luce dell'ampia dizione normativa dell'ultimo comma dell'art. 11 d.lgs. n. 28/2010, nel quale infatti il riferimento al "processo verbale" depositato presso la segreteria dell'organismo è

agevolmente riferibile sia al verbale di cui al comma 4 (che documenta la proposta di mediazione rifiutata), sia a quello di cui ai commi 1 e 3 (al quale viene allegato o nel quale è riprodotto il testo dell'accordo).

Infine, l'ultimo comma dell'art. 8 stabilisce che il responsabile dell'organismo debba "altresi" trasmettere la proposta del mediatore di cui all'articolo 11 del decreto legislativo "su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo". Limitatamente a questa ipotesi sembra invece che il decreto ministeriale, preso atto dell'orientamento giurisprudenziale in materia di spese processuali <sup>(1)</sup> e della sua prevedibile estensione all'art. 13 cit., abbia voluto "integrare" la disciplina contenuta nell'ultimo comma dell'art. 11 cit., annoverando il giudice fra i soggetti legittimati a richiedere una copia del verbale attestante la proposta del mediatore. Peraltro, si potrebbe dare alla norma anche un'altra interpretazione, (forse più) rispettosa della disciplina di rango primario: si può pensare che essa abbia riconosciuto al giudice una facoltà attivabile ad istanza della parte processuale interessata (ed anche legittimata) ad ottenere la pronuncia sulle spese di cui all'art. 13 d.lgs. n. 28/2010 <sup>(2)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> La Corte di Cassazione insegna che la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto pronuncia "conseguenziale" ed "accessoria", può essere legittimamente emessa dal giudice a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta dalla parte che risulti vittoriosa, sempreché la stessa non abbia manifestato un'espressa volontà contraria: cfr. in tal senso, tra le più recenti, Cass. 29 settembre 2006, n. 21244, in *Foro it. Rep.*, 2006, voce *Spese giudiziali in materia civile. Pronuncia sulle spese*, n. 10.

<sup>(2)</sup> Affinché tale provvedimento possa essere adottato è indispensabile che la parte (soccombente) che ne trarrebbe beneficio produca in giudizio il verbale che attesti la proposta del mediatore e la mancata adesione alla medesima ad opera della controparte (vincitrice). A tale scopo, come chiarito, la prima è *ex se* legittimata ad ottenere dall'organismo il rilascio di una copia del verbale medesimo. Tuttavia, potrebbe accadere che quest'ultimo ometta o rifiuti di dare seguito alla richiesta (ad esempio, si può immaginare che non riconosca la legittimazione ad ottenere una copia del verbale in capo all'erede del soggetto che aveva preso parte alla mediazione). In tal caso, evidentemente, l'intervento del giudice può essere dirimente, se non addirittura indispensabile: di fronte ad una richiesta di rilascio del verbale, positivamente vagliata dall'autorità giudiziaria, l'organismo non dovrebbe avere remore nell'accettarla. Di fronte all'atteggiamento "ostile" dell'organismo si potrebbe certamente ipotizzare anche l'adozione di un ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. Tuttavia, se si considerano i presupposti e le cautele che circondano l'adozione di questo provvedimento istruttorio, si può scorgere l'utilità dell'opzione ermeneutica appena suggerita.

**Art. 9**  
**(Effetti dell'iscrizione)**

[1] *Il provvedimento di iscrizione è comunicato al richiedente con il numero d'ordine attribuito nel registro.*

[2] *A seguito dell'iscrizione, l'organismo e il mediatore designato non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.*

[3] *Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, l'organismo è tenuto, negli atti, nella corrispondenza, nonché nelle forme di pubblicità consentite, a fare menzione del numero d'ordine.*

[4] *A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ogni organismo trasmette al responsabile il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero e disponibili sul relativo sito internet.*

**Art. 10**  
**(Sospensione e cancellazione dal registro)**

[1] *Se, dopo l'iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che l'avrebbero impedita, ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 8 e 20 o di reiterata violazione degli obblighi del mediatore, il responsabile dispone la sospensione e, nei casi più gravi, la cancellazione dal registro.*

[2] *Fermo quanto previsto dal comma 1, il responsabile dispone altresì la cancellazione degli organismi che hanno svolto meno di dieci procedimenti di mediazione in un biennio.*

[3] *La cancellazione di cui ai commi 1 e 2 impedisce all'organismo di ottenere una nuova iscrizione, prima che sia decorso un anno.*

[4] *Spetta al responsabile, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l'esercizio del potere di controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato il preventivo*

*recapito, anche soltanto in via telematica, ai singoli organismi interessati.*

### **Art. 11** **(Monitoraggio)**

*[1] Il Ministero procede annualmente, anche attraverso i responsabili degli organismi e congiuntamente con il Ministero dello sviluppo economico per i procedimenti di mediazione inerenti gli affari in materia di rapporti di consumo, al monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi medesimi. I dati statistici vengono separatamente riferiti alla mediazione obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice. Per ciascuna di tali categorie sono indicati i casi di successo della mediazione e i casi di esonero dal pagamento dell'indennità ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo.*

*[2] Il Ministero procede altresì alla raccolta, presso gli uffici giudiziari, dei dati relativi all'applicazione, nel processo, dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo.*

*[3] I dati raccolti ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzati anche ai fini della determinazione delle indennità spettanti agli organismi pubblici.*

Commento di STEFANIA ROMANO

Il provvedimento di iscrizione dell'organismo, espresso o formato per silenzio-assenso, comporta l'assegnazione a ciascun organismo di un numero di iscrizione nel registro, che il responsabile è tenuto a comunicare all'organismo medesimo.

L'organismo è tenuto a indicare tale numero di iscrizione negli atti, nella corrispondenza nonché nella pubblicità.

L'iscrizione nel registro comporta l'obbligo dello svolgimento dei procedimenti di mediazione instauratisi e né l'organismo né il mediatore designato possono rifiutarsi di svolgere la mediazione, ad eccezione di giustificati motivi, tra i quali si può ipotizzare l'impossibilità per il mediatore di garantire l'imparzialità nello svolgimento della propria funzione.

L'iscrizione non è un provvedimento irrevocabile, potendo il responsabile disporre la sospensione o la cancellazione dell'organismo nei casi indicati dal comma 1 dell'art. 10 in commento ovvero la cancellazione qualora in un biennio l'organismo non abbia svolto almeno dieci procedimenti.

La cancellazione comporta che l'organismo non possa richiedere nuovamente l'iscrizione prima del decorso di un anno dal provvedimento di cancellazione.

Al responsabile del registro sono attribuiti poteri di controllo sul funzionamento degli organismi, anche mediante acquisizione di atti e notizie.

A tal fine, è altresì disposta la raccolta di dati statistici per un monitoraggio dei procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi.

La Direzione generale di Statistica del Ministero della Giustizia ha predisposto modelli per la rilevazione mensile dei dati statistici.



CAPO III  
SERVIZIO DI MEDIAZIONE E PRESTAZIONE DEL MEDIATORE

**Art. 12**  
***(Registro degli affari di mediazione)***

[1] *Ciascun organismo è tenuto a istituire un registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.*

[2] *A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile, è fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.*

Commento di SILVIA GIAVARRINI

L'articolo impone al singolo organismo di tenere un apposito registro – e puntualizza: “anche informatico” – degli affari di mediazione, nell'ambito del quale il singolo affare deve esser riportato secondo un numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito. Si tratta di un vero e proprio “ruolo generale”, come quello previsto dal codice di procedura civile per le controversie avanti gli organi giudiziari <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> La norma non rappresenta una novità nel panorama normativo italiano, il quale – si noti, se sino ad oggi non conosce la tenuta di un “registro generale” in materia di procedimento arbitrale – contemplava un simile registro nell'art. 12 d.m. 23 luglio 2004, n. 222, ossia nell'ambito del regolamento ministeriale recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'abrogato art. 38 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. A differenza dell'articolo in commento, l'art. 12 d.m. n. 222/2004 prevedeva anche la possibilità di stabili-

Esso impone quindi all'organismo che riceve un'istanza di mediazione di procedere, anzitutto, ad una vera e propria "iscrizione a ruolo", analogamente a quanto avviene per le controversie giudiziarie.

Non solo.

Tenendo conto dell'art. 7, comma 6, del decreto ministeriale – il quale così recita: «il regolamento (di procedura, n.d.r.) garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell'organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione...il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata» – l'articolo in esame impone all'organismo anche l' "obbligo" di conservare una copia degli atti di ciascun procedimento inseriti nell'apposito "fascicolo dell'ufficio" iscritto nel suo registro degli affari di mediazione.

A tal proposito esso richiama l'art. 2961, comma 1, c.c. e precisa che l'obbligo in questione vale "per almeno un triennio" dalla conclusione dei procedimenti <sup>(2)</sup>.

La formulazione del comma 2 non brilla per chiarezza: alla luce del menzionato rinvio ad un articolo dettato in materia di prescrizione presuntiva dell'obbligo di restituzione degli incartamenti concernenti le liti, parrebbe che il comma 2 intenda estenderne l'applicazione ai procedimenti di mediazione, sancendo, al contempo, un obbligo di conservazione strumentale a questa estensione <sup>(3)</sup>.

---

re "ulteriori registri o annotazioni", con apposita "determinazione" del responsabile della tenuta del registro degli organismi.

<sup>(2)</sup> Cfr. in senso analogo il corrispondente articolo del d.m. n. 222/2004.

<sup>(3)</sup> Ma, a nostro modesto giudizio, il risultato ottenuto supera di gran lunga gli obiettivi: poiché la prescrizione presuntiva non determina l'estinzione dell'obbligo per il quale è prevista – ma solo una presunzione di avvenuto adempimento in favore del debitore, la quale può esser superata tramite un giuramento decisorio o qualora tale soggetto ammetta comunque, in giudizio, che l'obbligazione non si è estinta – e poiché in virtù della mera applicazione art. 2961 c.c., anche dopo il decorso di tre anni l'organismo sarebbe tenuto a restituire i documenti del singolo procedimento (qualora, in ipotesi, rimanesse soccombente nel giuramento deferito allo scopo di indurlo a dichiarare dove essi si trovano), stabilendo un obbligo di conservazione "per almeno un triennio" il comma in questione svuota di significato il suddetto rinvio normativo, trasformando di fatto una prescrizione presuntiva in una vera e propria prescrizione estintiva.



**Art. 13**  
***(Obblighi di comunicazione al responsabile)***

[1] *Il giudice che nega l'omologazione, provvedendo ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo, trasmette al responsabile e all'organismo copia del provvedimento di diniego.*

Commento di SILVIA GIAVARRINI

Anche l'articolo in commento trova il suo antecedente nella disciplina regolamentare degli organismi di conciliazione societaria (cfr. art. 12 d.m. n. 222/2004); in essa tuttavia l'obbligo di trasmissione del giudice era previsto soltanto in favore del responsabile della tenuta del registro ministeriale <sup>(1)</sup>.

Sancendolo anche nei riguardi dell'organismo questo articolo mira ad agevolare, accanto all'attività di vigilanza ministeriale sugli enti abilitati alla mediazione <sup>(2)</sup>, quella di organizzazione e di "controllo

---

<sup>(1)</sup> L'art. 13 d.m. n. 222/2004, rubricato «Obblighi di comunicazione al responsabile», stabiliva: «1. L'autorità giudiziaria incaricata dell'omologazione ai sensi dell'articolo 40, comma 8, del decreto provvede alla segnalazione al responsabile di tutti i fatti e le notizie rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri previsti nel presente regolamento. 2. L'autorità giudiziaria trasmette, in ogni caso, al responsabile copia dei provvedimenti di diniego di omologazione dei verbali di conciliazione conclusi per il tramite degli organismi».

<sup>(2)</sup> Per il d.m. n. 180/2010 l'attività di vigilanza ha come suoi destinatari gli enti di diritto pubblico o privato iscritti nell'apposito registro ministeriale – in quanto abilitati all'erogazione dei servizi di mediazione ai sensi del d.lgs. n. 28/2010, il quale (in conformità alla legge delega) ha optato per la così detta mediazione amministrata –, e non anche i mediatori, ossia le persone fisiche che all'interno di ciascun ente sono concretamente deputate a svolgere i procedimenti di mediazione. Ciononostante l'attività in parola investe indirettamente anche questi ultimi soggetti, poiché all'atto dell'iscrizione dell'ente nel registro devono esser riscontrati i "requisiti per l'esercizio delle funzioni di mediatore" (cfr. art. 6 d.m. n. 180/2010) e verificate le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonché la conformità del regolamento alla legge ed al d.m. n. 180/2010, anche per

interno” del singolo organismo <sup>(3)</sup>.

---

quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori (ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. e), d.m. n. 180/2010); inoltre, dopo l’iscrizione medesima la “reiterata violazione degli obblighi del mediatore” costituisce motivo di sospensione o cancellazione dell’ente dal registro e, al fine di accertare la menzionata violazione, il responsabile del registro può esercitare il potere di controllo anche mediante l’acquisizione di atti e notizie, nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti (cfr. art. 10, commi 1 e 4, d.m. n. 180/2010).

Orbene, se si rammenta che l’autorità giudiziaria nega l’omologazione del verbale di accordo quando il suo contenuto è “contrario all’ordine pubblico o a norme imperative” (cfr. art. 12 d.lgs. n. 28/2010), è agevole comprendere l’opportunità della trasmissione di una copia del diniego di omologa all’autorità di vigilanza: invero, da tale provvedimento potrebbero emergere “violazioni degli obblighi del mediatore”.

<sup>(3)</sup> All’organismo (e, in particolare, al relativo responsabile) il decreto legislativo e quello di attuazione attribuiscono vari compiti, tra i quali la designazione/sostituzione dei mediatori nei singoli procedimenti e la formulazione ai medesimi di “richieste organizzative”: da queste competenze si può intuire la *ratio* della previsione di cui ci occupiamo. Inoltre, la trasmissione del diniego di omologa all’organismo può servire, soprattutto, a consentire l’emersione dei profili di responsabilità in cui il medesimo fosse incorso nell’espletamento del servizio di mediazione, a causa della condotta del mediatore.

**Art. 14**  
*(Natura della prestazione)*

[1] *Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione.*

Commento di SILVIA GIAVARRINI

L'art. 14 d.m. n. 222/2004 stabiliva: «il conciliatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione; della sua opera risponde anche l'ente o l'organismo di appartenenza».

Del tutto opportunamente questo articolo del d.m. n. 180/2010 non riporta la seconda parte del precedente articolo: alla luce della disciplina di rango primario è indiscutibile che il “rapporto di mediazione” intercorra esclusivamente fra le parti e l'ente (cfr. in tal senso il commento agli artt. 1 e 16 d.lgs. n. 28/2010), il quale solo può percepire i compensi per l'attività di mediazione, sicché il secondo è l'unico soggetto a dover contrattualmente rispondere nei confronti delle prime <sup>(1)</sup>, anche per l'attività del mediatore.

---

<sup>(1)</sup> In tal senso v. D. DALFINO, *Dalla conciliazione societaria alla «mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali»*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it), e negli *Scritti in onore di Umberto Belviso*, Milano, 2010, paragrafo 5; D. CENA-R. CHIESA-C. REGIS, *Il mediatore e gli organismi di mediazione*, in C. Besso (a cura di), *La mediazione civile e commerciale*, Torino, 2010, pp. 261-262, i quali ritengono tuttavia che la previsione qui esaminata discenda dal carattere della responsabilità in solido dell'organismo e del mediatore per la prestazione resa, già prevista espressamente nell'art. 14 d.m. n. 222/2004. In quest'ultimo senso (ossia, in favore di una responsabilità «anche» dell'ente, per fatto degli ausiliari, ai sensi dell'art. 1228 c.c.) parrebbe orientato pure T. GALLETTO, *Il rapporto tra gli organismi di mediazione e gli utenti: natura giuridica e responsabilità*, in *Foro pad.*, 2010, II, p. 126 ss., il quale, peraltro, ha ipotizzato di estendere al rapporto contrattuale che lega l'organismo di mediazione alle parti, dal punto di vista classificatorio, la tesi che, con riferimento all'analogo fenomeno dell'arbitrato amministrato, qualifica quest'ultimo alla stregua di un contratto complesso o misto, nel quale accanto alle regole del man-

Sia il d.lgs. n. 28/2010, sia il d.m. n. 180/2010, impongono una serie di obblighi al mediatore, in favore delle parti, (ma) nei confronti dell'organismo presso il quale egli presta la sua attività (pur consentendo, peraltro, che il mediatore assuma anche diritti o obblighi nei confronti delle prime, in relazione alla sua opera professionale: cfr., in particolare, l'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 28/2010) <sup>(2)</sup>. Tra questi ultimi va annoverato il dovere riportato nell'articolo in commento, il quale, in assenza di un'espressa previsione regolamentare, sarebbe stato comunque desumibile dall'art. 8 d.lgs. n. 28/2010 (laddove consente, eccezionalmente, la nomina di uno o più "mediatori ausiliari" e la facoltà del mediatore designato di avvalersi di consulenti), come pure dagli artt. 3, 9, 10, nonché 14 d.lgs. cit., in materia di obblighi del mediatore.

---

dato trovano applicazione le norme che disciplinano l'appalto di servizi ovvero quelle relative alla prestazione d'opera. (cfr. pp. 123-125).

<sup>(2)</sup> Sicché da questa previsione potrebbe sorgere il dubbio «se effettivamente nell'ambito della mediazione amministrata il rapporto contrattuale si svolga esclusivamente con l'organismo che gestisce quest'ultima ovvero se accanto al contratto con l'organismo possa o debba individuarsi anche un contratto di prestazione d'opera intellettuale tra le parti e il mediatore». Inoltre, «nell'ambito della mediazione amministrata... (a differenza di quanto avviene nell'arbitrato, n.d.r.) è ipotesi eccezionale quella in cui siano le parti ad individuare e a nominare il conciliatore: ove tale ipotesi ricorra è ragionevole ritenere che si instauri tra mediatore e parti un contratto d'opera professionale nell'ambito del quale il mediatore si obbliga ad attivarsi professionalmente, con la necessaria diligenza, per l'espletamento del tentativo di conciliazione» (così, T. GALLETTO, *Il rapporto*, cit., 126).

**Art. 15**  
***(Divieti inerenti al servizio di mediazione)***

[1] *Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b), l'organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé, anche in virtù di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera c).*

Commento di SILVIA GIAVARRINI

Anche nel d.m. n. 222/2004 era inserita una previsione analoga a quella di cui ora ci occupiamo <sup>(1)</sup> ed in merito ad essa la dottrina evidenziava che era stata posta allo scopo di evitare comportamenti scorretti o patologici nell'attività dei mediatori <sup>(2)</sup>. Tali rilievi sono ancora attuali. Se si considera che la novella disciplina sulla mediazione impone il canone dell'imparzialità del mediatore <sup>(3)</sup>, ci si rende agevolmente conto dell'opportunità dell'articolo in esame, il quale sancisce – dopo una clausola di salvezza <sup>(4)</sup> – che l'organismo non può assumere “diritti ed obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori” <sup>(5)</sup> che

---

<sup>(1)</sup> L'art. 16 d.m. n. 222/2004, rubricato «Divieti conseguenti al servizio di mediazione», disponeva: «Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, lettera b), secondo periodo, l'ente o l'organismo non può assumere diritti o obblighi connessi con gli affari trattati dai conciliatori che operano presso di sé o presso altri enti o organismi iscritti nel registro».

<sup>(2)</sup> N. SOLDATI, *Il decreto attuativo degli organismi di conciliazione del nuovo processo societario*, in *Contratti*, 2004, p. 1076.

<sup>(3)</sup> Sul quale si rinvia al commento agli artt. 3 e 14 d.lgs. n. 28/2010.

<sup>(4)</sup> Il significato della clausola è alquanto oscuro. Verosimilmente, essa intende ribadire l'operatività della polizza assicurativa di cui l'ente deve munirsi «per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione». Non crediamo che la clausola serva invece ad escludere le controversie relative alla suddetta polizza dall'ambito oggettivo dei divieti posti dall'articolo *de quo*.

<sup>(5)</sup> Nella sua ampiezza, la dizione normativa è idonea a ricomprendere un ampio ventaglio di fattispecie: dai casi estremi in cui il rapporto giuridico dedotto davanti al

operano presso di sé (anche da coloro che operano in virtù di un accordo concluso con altri organismi).

---

mediatore vede coinvolto, dal lato attivo o passivo, proprio l'organismo presso il quale egli opera, a quelli in cui tale rapporto costituirebbe una "questione pregiudiziale" rispetto ad un altro, diverso, rapporto del quale l'organismo medesimo fosse titolare; fino alle varie ipotesi, più o meno blande, di connessione per fatti costitutivi e/o oggetto fra i rapporti in questione. Ai fini del divieto in parola non sembra invece possano rilevare quei casi che la dottrina processualcivilistica suole ricondurre alla nozione di "connessione impropria".

CAPO IV  
INDENNITÀ

**Art. 16**  
**(Criteri di determinazione dell'indennità)**

[1] *L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.*

[2] *Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.*

[3] *Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.*

[4] *L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:*

*a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;*

*b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione;*

*c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;*

*d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo;*

*e) deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.*

[5] *Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.*

[6] *Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.*

[7] *Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.*

[8] *Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.*

[9] *Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.*

[10] *Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.*

[11] *Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.*

[12] *Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.*

[13] *Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.*

#### Commento di SILVIA GIAVARRINI

Il costo del singolo procedimento di mediazione é determinato in maniera tale che le parti possano aver cognizione, fin dal suo inizio, della presumibile entità delle spese che dovranno sostenere.

A tal riguardo l'articolo in esame, recependo le "linee guida" dell'art. 17, comma 4, d.lgs. n. 28/2010 <sup>(1)</sup>, stabilisce che: a) l'indennità

---

<sup>(1)</sup> Ai sensi del quale: «Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:

a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;

b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti privati;



di mediazione comprende sia le spese di avvio del procedimento <sup>(2)</sup>, sia le spese di mediazione; e b) queste ultime – le quali includono l'emolumento del mediatore per l'intero procedimento, indipendentemente dal numero degli incontri svolti, e rimangono fisse anche in caso di mutamento del mediatore durante il procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di uno o più mediatori ausiliari, oppure di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta – sono liquidate dagli organismi privati sulla base di loro “tabelle” predisposte in conformità ai criteri del comma 13, mentre quelle dovute agli organismi pubblici sono da questi quantificate secondo gli importi (minimi e massimi) della tabella A allegata al decreto ministeriale.

L'articolo in commento stabilisce altresì che le spese di avvio sono corrisposte nella misura fissa di 40 euro, sia dall'istante (il quale deve versarle al momento del deposito dell'istanza di mediazione), sia da ogni altra parte chiamata alla mediazione, che vi abbia aderito (essa è tenuta a corrisponderle all'atto della sua “adesione” <sup>(3)</sup> al procedimento) <sup>(4)</sup>.

Per quanto concerne le spese di mediazione, l'articolo precisa inve-

---

c) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;

d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell'articolo 5, comma 1».

<sup>(2)</sup> Come puntualizza la norma regolamentare, questo importo è “a valere” sull'indennità complessiva, ossia va scomputato da quest'ultima.

<sup>(3)</sup> Sulla distinzione tra “adesione” e “partecipazione” alla mediazione v. R. CAPONI, *Adesione e partecipazione alla mediazione*, in [www.judicium.it](http://www.judicium.it). A noi sembra che i termini siano stati impiegati come sinonimi, per indicare l'atto (peraltro, non formalizzato dal decreto legislativo, né dal regolamento di attuazione) con il quale la parte invitata ad un procedimento di mediazione si “costituisce” in esso. Peraltro, se nel dettato normativo – ovvero nel regolamento di procedura – il termine “partecipazione” fosse accostato alla parola “incontro” (o “sessione”) esso dovrebbe assumere, a nostro giudizio, il significato di assenza dall'incontro della parte che ha aderito (ovvero partecipa) al procedimento.

<sup>(4)</sup> L'art. 3 d.m. 23 luglio 2004, n. 223 – recante il «Regolamento recante approvazione delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione a norma dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5» –, al quale si è ispirato l'articolo in commento, stabiliva altresì che «le spese di avvio non sono dovute qualora le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta». Di un'istanza “congiunta” non v'è traccia nella disciplina sulla mediazione, nemmeno in quella regolamentare. Cionondimeno, essa deve ritenersi consentita nell'attuale quadro normativo (tenuto conto degli obiettivi avuti di mira dal legislatore), ma la sua presentazione non dovrebbe esonerare le parti dal pagamento delle menzionate spese.

ce che l'importo massimo delle medesime, per ciascuno scaglione di riferimento (come determinato a norma della medesima tabella A): a) può esser aumentato in misura non superiore a un quinto, in ragione della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare; b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione; c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 28/2010.

In senso opposto, stabilisce che l'ammontare delle spese deve essere ridotto di un terzo, sia nelle materie soggette alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010, sia nel caso di particolare semplicità dell'affare, dovuta al suo carattere "contumaciale" (ossia quando nessuna delle "controparti" di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento).

Sempre in materia di spese di mediazione l'articolo prevede, infine, che: a) «gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro»; b) «il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile»; c) «qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti»; d) «le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà»; e c) «le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte <sup>(5)</sup> che ha aderito al procedimento»;

Numerose sono le questioni che questo lungo articolo pone all'interprete e che verosimilmente potranno esser risolte soltanto grazie ad una consolidata prassi applicativa.

In primo luogo, occorre chiedersi quale sia l'effettivo ambito di autonomia degli organismi privati nella definizione del loro tariffario (il quale, ricordiamo, deve essere allegato alla domanda di iscrizione del registro ed approvato dal Ministero) <sup>(6)</sup>.

---

<sup>(5)</sup> Occorre considerare che il comma 12 dell'articolo stabilisce che «ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte»: sembra chiaro qui il riferimento ai casi di mediazione nell'azione di classe. Ma si potrebbe pensare pure ai casi di obbligazioni plurisoggettive, che nell'ambito del processo civile darebbero vita al litisconsorzio necessario così detto sostanziale, ovvero a quelli ascrivibili alla nozione di litisconsorzio quasi-necessario.

<sup>(6)</sup> Peraltro, l'art. 5, comma 1, d.m. n. 180/2010 precisa che «per gli enti privati l'iscrizione nel registro comporta l'approvazione delle tariffe».

L'ultimo comma dell'articolo consente agli organismi privati di stabilire gli importi – per ciascun scaglione di riferimento – della tabella A, ma dichiara «fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo» e «ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo». Presumiamo che con questi riferimenti si sia voluto sancire che nelle materie in cui la mediazione costituisce una condizione di procedibilità gli importi non possono essere liberamente definiti e che invece, nelle restanti materie, gli importi stabiliti dal singolo organismo sono comunque soggetti alla disciplina regolamentare in materia di spese di mediazione.

In questo senso, del resto, dispongono le tabelle di alcuni degli organismi privati oggi operanti, le quali, ad esempio, fanno riferimento ai casi di aumento e riduzione degli importi contemplati dal comma 4 di questo articolo <sup>(7)</sup>.

In secondo luogo, in assenza di apposite previsioni regolamentari <sup>(8)</sup>, occorre chiedersi cosa accada in caso di mancata corresponsione delle spese di avvio e/o di mediazione. Quasi certamente i regolamenti di procedura conterranno una regola analoga all'art. 3, comma 10, d.m. n. 223/2004, circa la sospensione del procedimento fino all'avvenuto pagamento delle spese di mediazione. Ma, a nostro avviso, si potrebbe dubitare della legittima introduzione di tale regola <sup>(9)</sup>, quantomeno con riguardo ai casi in cui la mediazione rappresenta una condizione di procedibilità <sup>(10)</sup>.

---

<sup>(7)</sup> V., ad esempio, le tabelle di Concordia s.r.l., consultabili in <http://www.concordiait.eu/tariffe.asp?pagina=tariffe&sezione=privati>.

<sup>(8)</sup> L'art. 3, comma 10, d.m. n. 223/2004 stabiliva: «Le spese di conciliazione devono essere corrisposte prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione in misura non inferiore alla metà; in caso contrario, l'organismo comunica la sospensione del procedimento; intervenuto il pagamento, il procedimento è riassunto secondo le modalità disciplinate dal regolamento di procedura dell'organismo».

<sup>(9)</sup> A meno che non la si volesse giustificare alla luce dell'art. 9, comma 2, d.m. n. 180/2010, in virtù del quale, dopo l'iscrizione nel registro l'organismo ed il mediatore designato non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione, se non per “giustificato motivo”.

<sup>(10)</sup> Si rammenta che l'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 28/2010 prevede, limitatamente alle controversie per le quali l'esperimento del tentativo di mediazione costituisce una condizione di procedibilità, l'esonero dal pagamento dell'indennità per la parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Questo comma – che, a nostro giudizio, impone non solo agli organismi pubblici, ma anche a quelli privati, l'obbligo di seguire le procedure nelle quali una parte possa essere ammessa al gratuito patrocinio, pur dettando i criteri di copertura dei predetti costi sol-

Un'ulteriore questione che pone l'articolo concerne la determinazione del valore rilevante per il calcolo delle spese di mediazione. A noi sembra che il riferimento al "valore della lite" determinato "a norma del codice di procedura civile" – ossia in base agli artt. 10 ss. c.p.c. – sia ampiamente sminuito di significato, a causa dell'ampia facoltà riconosciuta all'organismo di "decidere" e poi "comunicare" tale parametro, "qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima": in pratica, i criteri posti dai citati articoli del codice di rito dovrebbero valere soltanto per il valore indicato nella domanda di mediazione, ed esclusivamente nell'ipotesi di accordo delle parti sul medesimo.

Infine, nulla prevede l'articolo circa i tempi e le modalità di pagamento della seconda *tranche* delle spese di mediazione. Ma in merito a questi profili si può tranquillamente ritenere che esso attribuisca un'ampia discrezionalità agli organismi.

---

tanto in favore dei primi – non contempla altri casi di esonero dal pagamento dell'indennità, ma, al contempo, non legittima gli organismi a sottrarsi dall'obbligo di dar seguito alle istanze di mediazione "obbligatoria" per il mancato o tardivo pagamento dell'indennità.

CAPO V  
ENTI DI FORMAZIONE E FORMATORI

**Art. 17**  
***(Elenco degli enti di formazione)***

[1] *E' istituito l'elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori.*

[2] *L'elenco è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale.*

[3] *L'elenco è articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni:*

*parte i): enti pubblici;*

*sezione A: elenco dei formatori;*

*sezione B: elenco dei responsabili scientifici;*

*parte ii): enti privati;*

*sezione A: elenco dei formatori;*

*sezione B: elenco dei responsabili scientifici;*

*sezione C: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti.*

[4] *Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.*

[5] *La gestione dell'elenco avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.*

[6] *Gli elenchi dei formatori e dei responsabili scientifici sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.*

**Art. 18**  
**(Criteri per l'iscrizione nell'elenco)**

[1] *Nell'elenco sono iscritti, a domanda, gli organismi di formazione costituiti da enti pubblici e privati.*

[2] *Il responsabile verifica l'idoneità dei richiedenti e, in particolare:*

a) *la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell'attività di formazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata;*

b) *i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;*

c) *la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;*

d) *il numero dei formatori, non inferiore a cinque, che svolgono l'attività di formazione presso il richiedente;*

e) *la sede dell'organismo, con l'indicazione delle strutture amministrative e logistiche per lo svolgimento dell'attività didattica;*

f) *la previsione e la istituzione di un percorso formativo, di durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica; i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore;*

g) *la previsione e l'istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore*

*biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per oggetto le materie di cui alla lettera f);*

*h) che l'esistenza, la durata e le caratteristiche dei percorsi di formazione e di aggiornamento formativo di cui alle lettere f) e g) siano rese note, anche mediante la loro pubblicazione sul sito internet dell'ente di formazione;*

*i) l'individuazione, da parte del richiedente, di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, che attesti la completezza e l'adeguatezza del percorso formativo e di aggiornamento.*

**[3]** *Il responsabile verifica altresì:*

*a) i requisiti di qualificazione dei formatori, i quali devono provare l'idoneità alla formazione, attestando: per i docenti dei corsi teorici, di aver pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie; per i docenti dei corsi pratici, di aver operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure; per tutti i docenti, di avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere, nonché di impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio;*

*b) il possesso, da parte dei formatori, dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera c).*

## **Art. 19**

### **(Procedimento d'iscrizione e vigilanza)**

**[1]** *Al procedimento di iscrizione nell'elenco, alla tenuta dello stesso, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti si applicano gli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 12, in quanto compatibili.*

In attuazione dell'art. 16, comma, 5 d. lgs. 28/2010, è istituito presso il Ministero della Giustizia l'elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori.

Del tutto analogamente alla struttura del registro degli organismi, anche l'elenco degli enti di formazione è suddiviso in due parti, la prima per gli enti pubblici e la seconda per gli enti privati.

Anche per tale elenco sono disposti la tenuta informatica (è consultabile *online* sul sito del Ministero della Giustizia), nonché i compiti di gestione e continuo aggiornamento dei dati in capo al responsabile dell'elenco.

Per quanto riguarda il procedimento di iscrizione, i suoi effetti, la sospensione nonché la cancellazione di un ente dall'elenco sono richiamate dall'art. 19 le disposizioni relative al registro degli organismi.

Quanto alla domanda di iscrizione di un ente di formazione di mediatori, da presentarsi sui modelli predisposti dal Ministero della Giustizia (v. nota del 4 novembre 2010 citata), la stessa deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:

- capacità finanziaria e organizzativa del richiedente (il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata);
- compatibilità dell'attività di formazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo;
- requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti degli enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;
- numero dei formatori, non inferiore a cinque, che svolgono l'attività di formazione presso il richiedente
- sede dell'organismo, con l'indicazione delle strutture amministrative e logistiche per lo svolgimento dell'attività didattica;
- previsione e istituzione di un percorso formativo, di durata complessiva non inferiore a cinquanta ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamen-



te per la parte teorica e pratica; i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore;

- previsione e istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a diciotto ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione;

- pubblicazione sul sito internet dell'ente di formazione di esistenza, durata e caratteristiche dei percorsi di formazione e di aggiornamento formativo;

- individuazione, da parte del richiedente, di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, che attesti la completezza e l'adeguatezza del percorso formativo e di aggiornamento.

- requisiti di qualificazione e onorabilità dei formatori.

Ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, del presente d.m., gli enti di formazione già accreditati ai sensi del d.m. n. 222/2004 sono iscritti di diritto nel neo-istituito elenco degli enti di formazione, salva la verifica da parte del responsabile dell'elenco dei requisiti di cui all'art. 18. Il responsabile potrà richiedere modifiche o integrazioni e l'ente è tenuto ad uniformarsi entro trenta giorni dalla richiesta di integrazione, a pena di cancellazione dall'elenco medesimo.

I formatori, a loro volta, sono tenuti a maturare i requisiti prescritti dal presente d.m. entro sei mesi dalla sua entrata in vigore e medio tempore sono legittimati ad operare.

Gli enti sono tenuti a dare tempestiva informazione al responsabile della tenuta dell'elenco dell'avvenuto adeguamento ai requisiti prescritti sia per l'ente che per i suoi formatori.



CAPO VI  
DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE

**Art. 20**  
**(Disciplina transitoria)**

[1] *Si considerano iscritti di diritto al registro gli organismi già iscritti nel registro previsto dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 2, il responsabile verifica il possesso in capo a tali organismi dei requisiti previsti dall'articolo 4 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l'organismo ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l'iscrizione si intende decaduta.*

[2] *I mediatori abilitati a prestare la loro opera presso gli organismi di cui al comma 1 devono acquisire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti anche formativi in esso previsti per l'esercizio della mediazione o, in alternativa, attestare di aver svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale. Gli stessi mediatori, fino alla scadenza dei sei mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l'attività di mediazione. Dell'avvenuta acquisizione dei requisiti gli organismi di cui al comma 1 danno immediata comunicazione al responsabile.*

[3] *Si considerano iscritti di diritto all'elenco gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione, già accreditati presso il Ministero ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 4, il responsabile verifica il possesso in capo a tali enti dei requisiti previsti dall'articolo 18 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l'ente ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l'iscrizione si intende decaduta.*

[4] *I formatori abilitati a prestare la loro attività presso gli enti di cui al comma 3 devono acquisire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti di aggiornamento indicati nell'articolo 18. Gli stessi formatori, fino alla scadenza dei sei mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l'attività di formazione. Dell'avvenuto aggiornamento gli enti di cui al comma 3 danno immediata comunicazione al responsabile.*

## **Art. 21** **(Entrata in vigore)**

[1] *Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*

[2] *Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.*

Commento di SILVIA GIAVARRINI

Nel commento ai precedenti articoli si è evidenziato come il d.m. n. 180/2010 fornisca una serie di indicazioni in ordine alle strutture che possono gestire il servizio di mediazione disciplinato dal d.lgs. n. 28/2010 (i così detti organismi), circa il relativo procedimento e gli aspetti connessi, nonché, infine, in merito ai requisiti delle persone fisiche che possono svolgere tale servizio (i “mediatori”) e di coloro che possono invece provvedere alla formazione di queste ultime (i “formatori”), così rappresentando il “regolamento di attuazione” nella materia della mediazione civile e commerciale.

Si è anche anticipato che esso riproduce, con alcune varianti, i d.m. n. 222 e n. 223 del 2004 – costituenti le norme di attuazione degli artt. 38-40 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, in materia di conciliazione societaria –, e che ha “sostituito” entrambi i decreti.

Nella sua parte finale il decreto ministeriale detta una disciplina transitoria con riguardo agli organismi che, alla data della sua entrata in vigore, siano già iscritti nel registro previsto dal d.m. n. 222/2004,

(anche in relazione ai relativi conciliatori), e agli enti abilitati a tenere i corsi di formazione ai sensi del medesimo decreto (anche in relazione ai relativi formatori). Poiché questa disciplina è stata, in parte, anticipata in sede di commento ai precedenti articoli, in questa sede ci limiteremo a svolgere qualche precisazione ulteriore, al fine di delineare con maggiore chiarezza i rapporti tra il d.m. n. 180/2010 ed il citato decreto ministeriale in materia di conciliazione societaria.

A tali fini occorre, anzitutto, chiarire il quadro normativo di riferimento. Si parte dall'art. 60 della legge delega n. 60/2009, il quale ha determinato l'emanazione del d.lgs. n. 28/2010 <sup>(1)</sup>, per poi passare attraverso gli articoli 16 e 17 di tale testo normativo, dai quali si può evincere che fino all'entrata in vigore del regolamento ministeriale di cui ora ci occupiamo (avvenuta il 5 novembre 2010), sia il d.m. 23 luglio 2004, n. 222 («Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'art. 38 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5»), sia il d.m. 23 luglio 2004, n. 223 («Regolamento recante approvazione delle indennità agli organismi di conciliazione a norma dell'art. 39 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5»), originariamente adottati per la conciliazione societaria, hanno costituito – ma solo «in quanto compatibili» con le norme del d.lgs. n. 28/2010 –, le fonti normative di “dettaglio” della mediazione civile e commerciale <sup>(2)</sup>.

Se si considera che l'art. 23 d.lgs. n. 28/2010 ha abrogato gli articoli 38-40 d.lgs. n. 5/2003 sulla conciliazione societaria, sancendo altresì che i «rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto», non sembra sussistano dubbi sul fatto che la richiamata disciplina regolamentare sia stata parimenti abrogata e (interamente) sostituita dal d.m. n. 180/2010.

---

<sup>(1)</sup> L'art. 60, comma 3 della legge delega imponeva di prevedere che «i requisiti per l'iscrizione nel Registro e per la sua conservazione siano stabiliti con decreto del Ministro della giustizia» e che «le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, siano stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti».

<sup>(2)</sup> In attesa del nuovo regolamento si doveva, pertanto, avere riguardo – ai fini dell'individuazione dei presupposti di iscrizione e dei conseguenti obblighi derivanti dalla medesima in capo agli iscritti – a quanto disponeva il d.m. n. 222/2004; mentre, per quanto concerneva le indennità legate al funzionamento degli organismi doveva farsi riferimento a quanto disponeva il d.m. n. 223/2004.

In realtà, è proprio in virtù di quest'ultimo e, in particolare, del suo art. 20, che si può parlare di una parziale "sopravvivenza" di questa disciplina.

Invero, per quanto concerne gli «organismi già iscritti nel registro previsto dal decreto del Ministero della Giustizia 23 luglio 2004, n. 222», poiché il comma 1 stabilisce che essi «si considerano di diritto iscritti nel registro» degli organismi di mediazione (*i.e.* senza un'apposita istanza) – in deroga alle disposizioni degli artt. 4, comma 1, e 5 del decreto ministeriale – e che tuttavia «l'iscrizione si intende decaduta» qualora non ottemperino alle richieste del responsabile del registro circa il loro adeguamento ai requisiti di cui all'art. 4 del decreto ministeriale – in tal caso, qualora volessero operare nel campo della mediazione, dovrebbero avvalersi dell'ordinario *iter* di iscrizione –, è evidente che per l'applicazione di questa peculiare, più favorevole, disciplina si dovrà continuare a fare riferimento a quelli che erano gli originari parametri di iscrizione nel registro degli organismi abilitati alla conciliazione societaria <sup>(3)</sup>.

Il dettato normativo non richiede al responsabile del registro dei mediatori di riscontrare anche questi ultimi parametri – ovvero che gli organismi della conciliazione societaria siano stati legittimamente costituiti ed iscritti nel pregresso registro, in conformità all'abrogata disciplina – ai fini dell'adozione del provvedimento di "conferma" dell'iscrizione. Ma la sussistenza di tali requisiti deve ritenersi un presupposto indispensabile, se non si vogliono illegittimamente agevolare "corsie preferenziali" di iscrizioni *ope legis*. Peraltro, sussiste un fondamento normativo nell'opinione testé esposta: nel far riferimento all'avvenuta iscrizione nell'abrogato registro ministeriale, evidente-

---

<sup>(3)</sup> Sebbene non siano soggetti alle disposizioni procedurali di cui all'art. 5 del decreto ministeriale, anche questi organismi sono tenuti a depositare il regolamento di procedura ed eventualmente le tabelle delle indennità, poiché entrambi gli obblighi hanno portata generale: il primo è sancito non solo dall'art. 3 d.lgs. n. 28/2010, ma anche dall'art. 4, comma 2, lett. e), d.m. n. 180/2010, il quale costituisce oggetto di apposita verifica ad opera del responsabile del registro; il secondo è invece posto dall'art. 17, comma 4, d.lgs. n. 28/2010, nella parte in cui impone al decreto ministeriale di attuazione di regolare i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte da tutti gli organismi privati. Peraltro, poiché gli organismi privati già iscritti nel registro degli enti abilitati alla conciliazione societaria sarebbero automaticamente iscritti nel registro degli organismi di mediazione, ai fini dell'approvazione delle loro tariffe occorrerà un apposito provvedimento (laddove invece, come si ricorderà, per gli enti privati che abbiano proposto una domanda di iscrizione, l'iscrizione nel registro implica anche l'approvazione delle tariffe).

mente l'articolo in commento impone di considerare la previgente disciplina in base alla quale tale iscrizione era stata effettuata.

Rimane, a questo punto, da chiedersi quali siano le conseguenze del difetto dei menzionati requisiti.

A nostro giudizio, in virtù della loro mancanza (e a prescindere dal relativo riscontro) l' "iscrizione di diritto" dovrebbe considerarsi non perfezionata – non si applicherebbe, invece, l'art. 10 del decreto ministeriale –, poiché difetterebbero uno o più dei suoi fatti costitutivi (del resto, ci sembra che la disciplina dell'art. 10 sia stata posta con specifico riguardo ai casi di iscrizione su domanda di parte).

Le considerazioni sin qui svolte valgono, *mutatis mutandis*, per gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione secondo il menzionato decreto sulla conciliazione societaria, per i quali la disciplina dettata dal comma 3 dell'articolo ricalca quella del comma 1<sup>(4)</sup>.

Infine, rilievi in parte analoghi valgono per i «mediatori (*rectius*: conciliatori) abilitati a prestare la loro opera presso gli organismi di cui al comma 1» e per i «formatori abilitati a prestare la loro attività presso gli enti di cui al comma 3».

Per entrambe le categorie è stata prevista una disciplina transitoria molto simile: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, i primi dovevano acquisire «i requisiti anche formativi in esso previsti per l'esercizio della mediazione o, in alternativa, attestare di aver svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo», mentre i secondi dovevano acquisire «i requisiti di aggiornamento indicati nell'articolo 18».

Per i conciliatori che, entro il 5 maggio 2010, avrebbero potuto beneficiare della più favorevole disciplina di "abilitazione" dettata dal comma 2 dell'articolo, l'operatività di questa disciplina era comunque subordinata al fatto che essi fossero in possesso dei requisiti professionali e di onorabilità di cui al d.m. n. 222/2004: il che imponeva, evidentemente, di "salvare" dall'abrogazione alcune parti di tale decreto. Inoltre, poiché ai fini dell'acquisto della qualifica di mediatori, questi soggetti avrebbero potuto attestare di aver svolto almeno venti

---

<sup>(4)</sup> A differenza di quanto stiamo per rilevare con riguardo ai conciliatori ed i formatori di cui al d.m. n. 222/2004, per gli organismi e gli enti formativi della conciliazione societaria l'articolo in esame non prevede una disciplina transitoria ancorata ad un termine finale.

procedure, anche di conciliazione, era indispensabile, ancora una volta, prendere in esame l'abrogata regolamentazione societaria <sup>(5)</sup>.

Ma anche per i formatori che entro la predetta data avessero acquisito i requisiti di aggiornamento indicati nell'art. 18 del decreto ministeriale era indispensabile l'esistenza dei presupposti di abilitazione professionale secondo la vecchia disciplina <sup>(6)</sup>.

---

<sup>(5)</sup> Si rammenta che in virtù dell'ultima parte del comma 2 gli organismi di cui al comma 1 sono tenuti a dare "immediata comunicazione" al responsabile del registro dell'avvenuta acquisizione dei requisiti in capo ai conciliatori (evidentemente, al fine della "conferma" della loro iscrizione di diritto nel registro degli organismi di mediazione).

<sup>(6)</sup> Il d.m. n. 180/2010 non detta alcuna disciplina transitoria in materia di indennità. Alla luce di quanto rilevato all'inizio del paragrafo circa la sopravvivenza all'abrogazione – nei limiti di quanto disposto dall'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 28/2010 – del d.m. n. 223/2004, e tenuto anche conto dell'incompatibilità tra la vecchia e la nuova disciplina regolamentare, non pare sussistano dubbi sul fatto che il d.m. n. 180/2010 abbia integralmente sostituito l'altro testo regolamentare.



## **APPENDICE NORMATIVA**



**DECRETO 18 OTTOBRE 2010, N. 180 <sup>(1)</sup>.**

**Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  
di concerto con  
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 settembre 2010;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2010;

ADOTTA

il seguente regolamento:

---

<sup>(1)</sup> Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 novembre 2010 – *Serie generale* –, n. 258.

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1**  
***(Definizioni)***

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
  - b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
  - c) «mediazione»: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
  - d) «mediatore»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
  - e) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
  - f) «organismo»: l'ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso cui può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo;
  - g) «regolamento»: l'atto contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi, adottato dall'organismo;
  - h) «indennità»: l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi;
  - i) «registro»: il registro degli organismi istituito presso il Ministero;
  - l) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro e dell'elenco;
  - m) «formatore»: la persona o le persone fisiche che svolgono l'attività di formazione dei mediatori;
  - n) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, ovvero le loro articolazioni, presso cui si svolge l'attività di formazione dei mediatori;

o) «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera i), assicurando l'idoneità dell'attività svolta dagli enti di formazione;

p) «elenco»: l'elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero;

q) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero;

r) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica;

s) «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

## **Art. 2** **(Oggetto)**

1. Il presente decreto disciplina:

a) l'istituzione del registro presso il Ministero;

b) i criteri e le modalità di iscrizione nel registro, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione dei singoli organismi dal registro;

c) l'istituzione dell'elenco presso il Ministero;

d) i criteri e le modalità di iscrizione nell'elenco, nonché la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione degli enti di formazione dall'elenco;

e) l'ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti pubblici di diritto interno, nonché i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati.

## CAPO II REGISTRO DEGLI ORGANISMI

### **Art. 3** **(Registro)**

1. È istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione.

2. Il registro è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse

umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale. Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo di cui al comma 3, parte i), sezione C e parte ii), sezione C, il responsabile esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero dello sviluppo economico.

3. Il registro è articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni:

parte i): enti pubblici;

sezione A: elenco dei mediatori;

sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;

sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;

parte ii): enti privati;

sezione A: elenco dei mediatori;

sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;

sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;

sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli organismi.

4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.

5. La gestione del registro avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.

6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

#### **Art. 4**

##### ***(Criteri per l'iscrizione nel registro)***

1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici e privati.

2. Il responsabile verifica la professionalità e l'efficienza dei richiedenti e, in particolare:

a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, non-

ché la compatibilità dell'attività di mediazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata; ai fini della dimostrazione della capacità organizzativa, il richiedente deve attestare di poter svolgere l'attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c);

b) il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione;

c) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

d) la trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;

e) le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonché la conformità del regolamento alla legge e al presente decreto, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori;

f) il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente;

g) la sede dell'organismo.

### 3. Il responsabile verifica altresì:

a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale;

b) il possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18;

c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilità:

a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;

b. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;

d) la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie, per i mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, parte i), sezione B e parte ii), sezione B.

4. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all'esito della verifica della sussistenza del solo requisito di cui al comma 2, lettera b), per l'organismo e dei requisiti di cui al comma 3, per i mediatori. Per gli organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, l'iscrizione è sempre subordinata alla verifica del rilascio dell'autorizzazione da parte del responsabile, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo. Nei casi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10.

5. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per quello di cui al comma 2, lettera b), può essere attestato dall'interessato mediante autocertificazione. Il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera b), è attestato mediante la produzione di copia della polizza assicurativa.

## **Art. 5**

### ***(Procedimento di iscrizione)***

1. Il responsabile approva il modello della domanda di iscrizione e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata; delle determinazioni relative è data adeguata pubblicità, anche attraverso il sito internet del Ministero. Alla domanda è, in ogni caso, allegato il regolamento di procedura, con la scheda di valutazione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b), e la tabella delle indennità redatta secondo i criteri stabiliti nell'articolo 16; per gli enti privati l'iscrizione nel registro comporta l'approvazione delle tariffe.

2. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello



predisposto, sono trasmessi al Ministero, anche in via telematica, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.

3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro quaranta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati può essere effettuata dal responsabile per una sola volta. Dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta, decorre un nuovo termine di venti giorni.

4. Quando è scaduto il termine di cui al primo o al terzo periodo del comma 3 senza che il responsabile abbia provveduto, si procede comunque all'iscrizione.

### **Art. 6**

#### ***(Requisiti per l'esercizio delle funzioni di mediatore)***

1. Il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio.

2. L'elenco dei mediatori è corredato:

a) della dichiarazione di disponibilità, sottoscritta dal mediatore e contenente l'indicazione della sezione del registro alla quale questi chiede di essere iscritto;

b) del curriculum sintetico di ciascun mediatore, con indicazione specifica dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b);

c) dell'attestazione di possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c);

d) di documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie all'iscrizione nell'elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale.

3. Nessuno può dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per più di cinque organismi.

4. Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche. Il responsabile è tenuto a informarne gli organi competenti.

**Art. 7**  
***(Regolamento di procedura)***

1. Il regolamento contiene l'indicazione del luogo dove si svolge il procedimento, che è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

2. L'organismo può prevedere nel regolamento:

a) che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti;

b) che, in caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione;

c) la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia;

d) la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche;

e) che la mediazione svolta dall'organismo medesimo è limitata a specifiche materie, chiaramente individuate.

3. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico da parte del mediatore e disciplina le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell'organismo dal registro ai sensi dell'articolo 10.

4. Il regolamento non può prevedere che l'accesso alla mediazione si svolge esclusivamente attraverso modalità telematiche.

5. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere:

a) che il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo;

b) che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione

del servizio; il modello della scheda deve essere allegato al regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento;

c) la possibilità di comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'organismo.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, il regolamento garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell'organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.

7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

8. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

## **Art. 8**

### ***(Obblighi degli iscritti)***

1. L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente al responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori.

2. Il responsabile dell'organismo è tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo, anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale medesimo.

3. Il responsabile dell'organismo trasmette altresì la proposta del mediatore di cui all'articolo 11 del decreto legislativo, su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo.

**Art. 9**  
***(Effetti dell'iscrizione)***

1. Il provvedimento di iscrizione è comunicato al richiedente con il numero d'ordine attribuito nel registro.

2. A seguito dell'iscrizione, l'organismo e il mediatore designato non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.

3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, l'organismo è tenuto, negli atti, nella corrispondenza, nonché nelle forme di pubblicità consentite, a fare menzione del numero d'ordine.

4. A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ogni organismo trasmette al responsabile il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero e disponibili sul relativo sito internet.

**Art. 10**  
***(Sospensione e cancellazione dal registro)***

1. Se, dopo l'iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che l'avrebbero impedita, ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 8 e 20 o di reiterata violazione degli obblighi del mediatore, il responsabile dispone la sospensione e, nei casi più gravi, la cancellazione dal registro.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il responsabile dispone altresì la cancellazione degli organismi che hanno svolto meno di dieci procedimenti di mediazione in un biennio.

3. La cancellazione di cui ai commi 1 e 2 impedisce all'organismo di ottenere una nuova iscrizione, prima che sia decorso un anno.

4. Spetta al responsabile, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l'esercizio del potere di controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato il preventivo recapito, anche soltanto in via telematica, ai singoli organismi interessati.

**Art. 11**  
***(Monitoraggio)***

1. Il Ministero procede annualmente, anche attraverso i responsabili degli organismi e congiuntamente con il Ministero dello sviluppo

economico per i procedimenti di mediazione inerenti gli affari in materia di rapporti di consumo, al monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi medesimi. I dati statistici vengono separatamente riferiti alla mediazione obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice. Per ciascuna di tali categorie sono indicati i casi di successo della mediazione e i casi di esonero dal pagamento dell'indennità ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo.

2. Il Ministero procede altresì alla raccolta, presso gli uffici giudiziari, dei dati relativi all'applicazione, nel processo, dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo.

3. I dati raccolti ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzati anche ai fini della determinazione delle indennità spettanti agli organismi pubblici.

### CAPO III

#### SERVIZIO DI MEDIAZIONE E PRESTAZIONE DEL MEDIATORE

##### **Art. 12**

##### ***(Registro degli affari di mediazione)***

1. Ciascun organismo è tenuto a istituire un registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

2. A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile, è fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

##### **Art. 13**

##### ***(Obblighi di comunicazione al responsabile)***

1. Il giudice che nega l'omologazione, provvedendo ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo, trasmette al responsabile e all'organismo copia del provvedimento di diniego.

**Art. 14**  
*(Natura della prestazione)*

1. Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione.

**Art. 15**  
*(Divieti inerenti al servizio di mediazione)*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b), l'organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé, anche in virtù di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera c).

CAPO IV  
INDENNITÀ

**Art. 16**  
*(Criteri di determinazione dell'indennità)*

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

- a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

- b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione;

- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;

d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo;

e) deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

**CAPO V**  
**ENTI DI FORMAZIONE E FORMATORI**

**Art. 17**  
***(Elenco degli enti di formazione)***

1. E' istituito l'elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori.

2. L'elenco è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale.

3. L'elenco è articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni:

parte i): enti pubblici;

sezione A: elenco dei formatori;

sezione B: elenco dei responsabili scientifici;

parte ii): enti privati;

sezione A: elenco dei formatori;

sezione B: elenco dei responsabili scientifici;

sezione C: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti.

4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.

5. La gestione dell'elenco avviene con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.

6. Gli elenchi dei formatori e dei responsabili scientifici sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

**Art. 18**  
***(Criteri per l'iscrizione nell'elenco)***

1. Nell'elenco sono iscritti, a domanda, gli organismi di formazione costituiti da enti pubblici e privati.

2. Il responsabile verifica l'idoneità dei richiedenti e, in particolare:

a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell'attività di formazione con l'oggetto sociale o



lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata;

b) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;

d) il numero dei formatori, non inferiore a cinque, che svolgono l'attività di formazione presso il richiedente;

e) la sede dell'organismo, con l'indicazione delle strutture amministrative e logistiche per lo svolgimento dell'attività didattica;

f) la previsione e la istituzione di un percorso formativo, di durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica; i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore;

g) la previsione e l'istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per oggetto le materie di cui alla lettera f);

h) che l'esistenza, la durata e le caratteristiche dei percorsi di formazione e di aggiornamento formativo di cui alle lettere f) e g) siano rese note, anche mediante la loro pubblicazione sul sito internet dell'ente di formazione;

i) l'individuazione, da parte del richiedente, di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, che attesti la completezza e l'adeguatezza del percorso formativo e di aggiornamento.

3. Il responsabile verifica altresì:

a) i requisiti di qualificazione dei formatori, i quali devono provare l'idoneità alla formazione, attestando: per i docenti dei corsi teorici, di aver pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie; per i docenti dei corsi pratici, di aver operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure; per tutti i docenti, di avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere, nonché di impegnarsi a partecipare in qualità di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio;

b) il possesso, da parte dei formatori, dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera c).

### **Art. 19**

#### ***(Procedimento d'iscrizione e vigilanza)***

1. Al procedimento di iscrizione nell'elenco, alla tenuta dello stesso, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti si applicano gli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 12, in quanto compatibili.

## **CAPO VI**

### **DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE**

### **Art. 20**

#### ***(Disciplina transitoria)***

1. Si considerano iscritti di diritto al registro gli organismi già iscritti nel registro previsto dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 2, il responsabile verifica il possesso in capo a tali organismi dei requisiti previsti

dall'articolo 4 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l'organismo ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l'iscrizione si intende decaduta.

2. I mediatori abilitati a prestare la loro opera presso gli organismi di cui al comma 1 devono acquisire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti anche formativi in esso previsti per l'esercizio della mediazione o, in alternativa, attestare di aver svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale. Gli stessi mediatori, fino alla scadenza dei sei mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l'attività di mediazione. Dell'avvenuta acquisizione dei requisiti gli organismi di cui al comma 1 danno immediata comunicazione al responsabile.

3. Si considerano iscritti di diritto all'elenco gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione, già accreditati presso il Ministero ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 4, il responsabile verifica il possesso in capo a tali enti dei requisiti previsti dall'articolo 18 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l'ente ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l'iscrizione si intende decaduta.

4. I formatori abilitati a prestare la loro attività presso gli enti di cui al comma 3 devono acquisire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti di aggiornamento indicati nell'articolo 18. Gli stessi formatori, fino alla scadenza dei sei mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l'attività di formazione. Dell'avvenuto aggiornamento gli enti di cui al comma 3 danno immediata comunicazione al responsabile.

## **Art. 21** ***(Entrata in vigore)***

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 ottobre 2010

*Il Ministro della giustizia:* ALFANO

*Il Ministro dello sviluppo economico:* ROMANI

*Visto, il Guardasigilli:* ALFANO

*Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2010*

*Ministeri istituzionali – Registro n. 17, foglio n. 279*

---

**Tabella A**  
(articolo 16, comma 4)

Valore della lite – Spesa (per ciascuna parte)

Fino a euro 1.000 – euro 65;  
da euro 1.001 a euro 5.000 – euro 130;  
da euro 5.001 a euro 10.000 – euro 240;  
da euro 10.001 a euro 25.000 – euro 360;  
da euro 25.001 a euro 50.000 – euro 600;  
da euro 50.001 a euro 250.000 – euro 1.000;  
da euro 250.001 a euro 500.000 – euro 2.000;  
da euro 500.001 a euro 2.500.000 – euro 3.800;  
da euro 2.500.001 a euro 5.000.000 – euro 5.200;  
oltre euro 5.000.000 – euro 9.200.

---

**PROVVEDIMENTO 4 novembre 2010**  
**Modelli di domanda per l'iscrizione al registro degli organismi di**  
**mediazione e all'elenco degli enti formatori per la mediazione.**

4 novembre 2010

**Dipartimento per gli Affari di Giustizia**

**Il Direttore Generale della Giustizia Civile**

Visto il decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28 recante “attuazione dell’art. 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”;

visto il decreto interministeriale del 18 ottobre 2010 n. 180 recante “la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010”;

considerato che, in materia di domanda di iscrizione nel registro degli organismi di mediazione, l’art. 5, comma primo, del suddetto decreto interministeriale prevede che “il responsabile approva il modello della domanda di iscrizione e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l’indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata”;

considerato che, ai sensi dell’art. 19 del medesimo decreto interministeriale, la previsione di cui all’art. 5, comma primo, trova applicazione anche in materia di domanda di iscrizione nell’elenco degli enti di formazione;

considerato che, ai sensi dell’art. 3 del decreto interministeriale, il responsabile del registro degli organismi di mediazione è il direttore generale della civile;

considerato che ai sensi dell’art. 17 del decreto interministeriale,

il responsabile dell'elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori è il direttore generale della giustizia civile;

considerato che ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale, delle determinazioni del responsabile del registro è data adeguata pubblicità, anche attraverso il sito internet del Ministero;

ritenuto di dovere, dunque, provvedere in ordine alla approvazione dei modelli delle domande di iscrizione sia al registro degli organismi di mediazione che all'elenco degli enti di formazione, nonché alla indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata;

ritenuto, inoltre, di dovere provvedere in ordine alla pubblicità dei suddetti modelli di domanda

### APPROVA

i modelli di domanda di iscrizione al registro degli organismi di mediazione, di cui al decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28:

per enti ed organismi pubblici, corredata da quattro sezioni, sei appendici e tre allegati, nonché il modello di domanda di autorizzazione all'istituzione di organismi speciali costituiti da ordini professionali diversi dagli ordini degli avvocati, contenente anche la specifica indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata;

per enti privati, corredata da quattro sezioni, sei appendici e cinque allegati, contenente anche la specifica indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata;

### APPROVA

il modello di domanda di iscrizione all'elenco degli enti formatori per la mediazione, di cui al decreto legislativo del 4 marzo 2010 n.28:

per enti pubblici e privati, corredata da quattro sezioni, quattro appendici e tre allegati, contenente anche la specifica indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata;

### DISPONE

che del presente provvedimento nonché dei modelli di domanda

ad esso allegati sia data adeguata pubblicità anche attraverso il sito internet del Ministero. Si provveda per gli adempimenti consequenziali.

Roma, 4 novembre 2010

IL DIRETTORE GENERALE  
MARIA TERESA SARAGNANO





**NOTA 2 febbraio 2011**  
**Organismi di mediazione ed enti di formazione:**  
**nota illustrativa per la compilazione dei modelli di domanda.**

2 febbraio 2011

**Ministero della Giustizia**  
**Dipartimento per gli affari di giustizia**  
**Direzione generale della giustizia civile**

**Premessa.**

In attuazione della previsione di cui all'art. 5 del regolamento n. 180 del 18 ottobre 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2010, con efficacia dal 5 novembre 2010 e con il quale è stato adottato il "regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28) il responsabile della tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione ha adottato in data 4 novembre 2010 l'atto formale di approvazione dei modelli di domanda disponendo per gli adempimenti conseguenti al fine di dare adeguata pubblicità.

I suddetti modelli di domanda, in particolare, sono oggi visibili sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it), dunque facilmente consultabili dall'utenza al fine di potere proficuamente procedere alla corretta compilazione delle domande di iscrizione e relative allegazioni.

L'attenzione, dunque, si è spostata dal piano più eminentemente normativo a quello amministrativo della effettiva piena operatività; percorso che passa, inevitabilmente, attraverso la verifica da parte dell'amministrazione della sussistenza dei requisiti necessari per

l'iscrizione fino alla adozione del formale atto di iscrizione con provvedimento del direttore generale della Giustizia Civile del Ministero.

### **Particolare attenzione all'efficienza dell'amministrazione.**

Entrando, in concreto, nell'esame della modulistica approvata dal Direttore Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia con atto del 4 novembre 2010 va precisato che la predisposizione delle suddette bozze ha avuto a suo fondamento due criteri guida di riferimento: assicurare l'efficienza della pubblica amministrazione ed agevolare quanto più possibile gli enti interessati alla proposizione della domanda di iscrizione nel modo più corretto possibile; l'uno e l'altro profilo, come è dato vedere, si presentano peraltro correlati, in quanto l'agevolazione degli interessati nel momento di predisposizione delle domande si traduce inevitabilmente in una maggiore efficienza della azione della pubblica amministrazione, in quanto una migliore e corretta predisposizione delle domande riduce notevolmente i tempi di studio ed analisi della completezza delle medesime nonché le richieste di informazione per chiarimenti da parte degli interessati, sia telefoniche che in occasione dell'orario di ricevimento presso la amministrazione, in ordine alle diverse problematiche riscontrate.

Si è, pertanto, tenuto necessariamente conto del fatto che quanto più dettagliata è la modulistica predisposta maggiore è la possibilità di risoluzione *ex ante* delle eventuali problematiche che l'istante può riscontrare nella predisposizione delle richieste e nella allegazione delle documentazione necessaria; ciò a beneficio della maggiore utilità e fruibilità del servizio da parte di chi intende presentare le domande di iscrizione.

Sempre nell'ottica dell'efficienza, inoltre, si è ritenuto di dovere richiedere la trasmissione delle domande nonché degli atti, oltre che in via ordinaria, anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo *organismi-conciliazione.dgcivile.dag@giustizia.it*; tale soluzione permette di semplificare notevolmente il lavoro dei funzionari addetti dell'amministrazione, in quanto consente di utilizzare i documenti trasmessi in sede di predisposizione dei provvedimenti di iscrizione e di modifica.

### **Tre diversi modelli di domanda.**

Ciò posto, si sono previsti tre diversi tipi di modelli di domanda, tenuto conto delle diversità previste in sede di disciplina contenuta nel

decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 nonché nel regolamento attuativo 18 ottobre 2010 n. 180, tra gli enti pubblici e gli enti privati in materia di organismi di mediazione:

### **1. PRIMO MODELLO: la domanda di iscrizione al registro degli organismi di mediazione predisposta da enti privati.**

Un primo schema riguarda la domanda di iscrizione nel registro degli organismi di mediazione proposta da enti privati.

In questo contesto, oltre che predisporre il modello di domanda, si è predisposto il modello di atto riepilogativo dei dati e requisiti degli organismi di mediazione di cui si chiede l'iscrizione diviso in n. 4 sezioni e n. 6 appendici nonché il modello di atto riepilogativo degli allegati, diviso in n. 5 diversi schemi di allegati.

Alcuni profili richiedono particolare attenzione.

#### **1.1. *Requisiti degli enti***

Innanzitutto, nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione e consapevolezza dell'istante in ordine all'effettivo contenuto della richiesta, si è ritenuto di dovere specificamente richiedere che, in sede di specificazione dell'oggetto sociale, la parte istante indichi, in modo espresso, la previsione dell'atto costitutivo nella quale sia fatta menzione che rientra tra le attività dell'ente anche quella di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.

Tale imposizione, preme precisare, condurrà inevitabilmente, in diversi casi, a richiedere alla parte istante di modificare l'atto costitutivo al fine di una sua integrazione nel senso sopra indicato, ma ciò è diretto ad un duplice scopo: in primo luogo, della corretta impostazione della domanda sotto il profilo della precisa indicazione dell'oggetto della attività che si intende esercitare; in secondo luogo, della piena consapevolezza, già in sede di redazione dell'atto costitutivo, che l'attività di mediazione debba rappresentare un momento centrale e comunque rilevante dell'attività complessiva che l'ente si prefigge di svolgere, piuttosto che un momento meramente secondario ed accessorio cui non può non farsi discendere la sostanziale non adeguatezza all'assolvimento del servizio così come disciplinato e regolato dal legislatore.

Con riferimento, poi, alla sezione terza dedicata ai dati dell'orga-

nismo (se soggetto autonomo) o dell'ente istitutivo, si è ritenuto di fare espressamente precisare (in linea con quanto previsto dall'art.4, comma secondo, lett. a) del regolamento), in quale luogo si intende svolgere l'attività di mediazione (con specifica indicazione di almeno due sedi in due diverse Regioni o due sedi in due province della stessa regione).

Nella medesima sezione, poi, sono stati espressamente indicati tutti i requisiti di cui l'ente deve essere in possesso al fine di potere adeguatamente svolgere il servizio, in osservanza al necessario rispetto del requisito della capacità finanziaria e organizzativa dell'ente previsto dall'art. 4, comma secondo, lett. a) del regolamento (disponibilità del luogo ove è la sede legale, con specifica indicazione del titolo da cui deriva il godimento; possesso del capitale sociale; stipula della polizza assicurativa); altri requisiti di cui è fatta espressa indicazione riguardano, invece, l'osservanza alle prescrizioni normative per il corretto svolgimento dell'attività sotto il profilo della trasparenza e della chiara informazione dell'utenza (possesso di regolamento di procedura e del codice etico; istituzione di un registro degli affari di mediazione; predeterminazione della misura della determinazione delle indennità e della tabella delle indennità); altri, infine, attengono alla sussistenza dei requisiti degli organi e dei mediatori (possesso dei requisiti di onorabilità degli amministratori e rappresentanti dell'ente; disponibilità di cinque mediatori a svolgere l'attività di mediazione in proprio favore; possesso dei requisiti dei mediatori).

Infine, sempre nella medesima sezione, si è richiesto espressa indicazione di quali mediatori hanno fatto richiesta di iscrizione nell'elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale ovvero nella materia dei rapporti di consumo.

### **1.2. I requisiti dei mediatori**

Si è poi differenziata la scheda da compilarsi per ciascuno dei mediatori, tenuto conto che il decreto legislativo ed il regolamento di attuazione distinguono tra mediatori generici, mediatori esperti nella materia internazionale, mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo.

Con specifico riferimento, in particolare, ai requisiti dei mediatori esperti nella materia internazionale, si è espressamente indicato di precisare, oltre all'ordine o collegio professionale di iscrizione ovvero al titolo di studio posseduto, anche la conoscenza linguistica ne cessa-

zione e la esperienza nella materia internazionale maturata.

Per tale ultimo requisito, in particolare, si è ritenuto di dovere richiedere, ai fini della effettiva dimostrazione, o la autocertificazione ovvero la produzione di idonea documentazione.

Analoga specifica indicazione dei requisiti, infine, è stata compiuta per i mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo.

Per tutti i mediatori, inoltre, è stato richiesto di indicare, nell'allegato 2) per quali organismi è stata data la disponibilità e di precisare espressamente di non avere manifestato la propria disponibilità per un numero di organismi di mediazione superiore a cinque.

## **2. SECONDO MODELLO: la domanda di iscrizione al registro degli organismi di mediazione predisposta da enti ed organismi pubblici.**

Un secondo modello riguarda la domanda di iscrizione al registro degli organismi di mediazione per enti ed organismi pubblici.

### ***2.1. La necessaria distinzione all'interno degli enti pubblici***

Il decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180, in particolare (dando attuazione al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28) ha previsto, nell'art. 4, comma quarto, un percorso semplificato per taluni enti pubblici, in particolare per le camere di commercio e per gli ordini professionali: in questo caso, infatti, è richiesto solo il requisito di cui al comma secondo, lett. b) dell'art. 4 (possesso di una polizza assicurativa) nonché dei requisiti di cui al comma terzo (requisiti dei mediatori).

Poiché la limitazione è fatta in modo espresso per i suddetti enti pubblici privilegiati, se ne è fatto conseguire che per gli altri enti pubblici non sussista tale limitazione, trovando quindi applicazione tutti i requisiti di cui all'art. 4.

Rispetto, dunque, al modello predisposto per gli enti privati, il suddetto modello necessariamente distingue, al proprio interno, fra: a) domanda proposta da enti pubblici diversi dalle camere di commercio ed ordini professionali; b) domanda proposta dalle camere di commercio ed ordini professionali degli avvocati; c) infine, domanda proposta da ordini professionali diversi dagli ordini professionali degli avvocati.

Ciò, tenuto conto delle diversificazioni contemplate dall'art. 19 del decreto legislativo nonché dall'art. 4, comma quarto, del regolamento.

Per quanto concerne, più in concreto, la modulistica predisposta per gli enti pubblici diversi dalle camere di commercio e gli ordini professionali, la stessa è stata elaborata sulla falsariga di quella già esaminata per gli enti privati.

Anche in questo caso, è stato richiesto in modo espresso che sia precisato l'oggetto sociale nei termini di cui sopra evidenziato per la domanda proposta da enti privati e si è distinta la scheda da compilarsi dai mediatori a seconda che trattasi di mediatori generici, esperti nella materia internazionale ed esperti nella materia dei rapporti di consumo.

Si evidenzia, poi, che la suddetta distinzione viene ribadita nell'ambito della sezione quarta relativa ai requisiti per l'iscrizione; in questo contesto, se la indicazione dei requisiti per gli enti pubblici in genere si avvicina, quanto al contenuto, a quella degli enti privati, una semplificazione è stata predisposta per enti pubblici consistenti in camere di commercio e consigli degli ordini professionali degli avvocati, mentre una diversa ulteriore indicazione è stata predisposta per gli altri ordini professionali diversi dagli avvocati.

Relativamente, poi, alla modulistica predisposta per le camere di commercio ed ordini professionali degli avvocati, i requisiti sono stati limitati, in conformità a quanto espressamente richiesto dall'art. 4, comma 4 del regolamento di attuazione, alla dimostrazione della stipula della polizza assicurativa; si è inoltre comunque richiesto di dichiarare la sussistenza del possesso dei requisiti dei mediatori nonché la istituzione del registro degli affari di mediazione.

Infine, per gli organismi costituiti dai consigli degli ordini professionali diversi da quelli degli avvocati, ai requisiti di cui sopra si è, inoltre, richiesto di indicare specificamente quali sia concretamente la disponibilità del personale nonché di quali locali si ha la detenzione, ciò tenuto conto della specifica previsione di cui all'art. 19 del regolamento, di cui è fatto riferimento più specifico in seguito.

## ***2.2. La domanda di autorizzazione all'istituzione di organismi speciali***

Di particolare rilievo è la espressa predisposizione del modello di domanda di autorizzazione all'istituzione di organismi speciali costituiti da ordini professionali diversi dagli ordini degli avvocati, come

espressamente previsto dall'art. 19 del regolamento di attuazione.

In particolare, la suddetta previsione normativa prevede che i consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della Giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale ed utilizzando locali nella propria disponibilità; ciò, preme evidenziare, in modo diverso da quanto previsto per gli ordini professionali degli avvocati, in quanto gli organismi potranno svolgere l'attività avvalendosi, oltre che di proprio personale, anche dei locali messi a disposizione dei presidenti dei tribunali.

Nello schema di domanda di autorizzazione sopra indicato, dunque, si è richiesta la espressa indicazione: a) della materia riservata alla competenza dell'ordine professionale nonché della effettiva esistenza dei requisiti logistici ed organizzativi sul cui presupposto soltanto può accertarsi la non sussistenza di elementi concreti ostativi alla effettiva esercitabilità del servizio.

### **3. La domanda di iscrizione all'elenco degli enti di formazione.**

#### ***3.1. I requisiti degli enti di formazione***

Con riferimento a questa domanda, si è predisposto un modello unico, senza distinzione fra domanda di iscrizione proposta da enti pubblici o privati.

Ciò deriva dalla considerazione che, a differenza di quanto previsto dall'art. 4, comma quarto, del regolamento di attuazione per la domanda di iscrizione nel registro degli organismi di mediazione (ove si è ritenuto di limitare la verifica della sussistenza del solo requisito di cui al comma 2, lett. b) e dei requisiti di cui al 3, per i mediatori) nessuna limitazione in tal senso è stata precisata con riferimento alla domanda di iscrizione nell'elenco dei formatori proposta da enti od organismi pubblici (l'art. 19 del regolamento, infatti, nel prevedere le norme applicabili al procedimento di iscrizione, non ha richiamato il sopra citato art. 4 del regolamento).

Anche in questo caso, alla domanda segue una parte relativa alle sezioni (in numero di quattro), una parte relativa alle appendici (in numero di quattro) ed una parte relativa agli allegati (in numero di tre).

L'appendice terza, in particolare, è destinata alla indicazione del-

l'elenco dei formatori, mentre l'appendice quarta è destinata alle indicazioni informative relative al responsabile scientifico.

Come già segnalato con riferimento alla domanda di iscrizione nel registro degli organismi di mediazione, si è ritenuto parimenti di dovere specificamente richiedere che, in sede di specificazione dell'oggetto sociale, la parte istante indichi, in modo espresso, la previsione dell'atto costitutivo nella quale sia fatta menzione che rientra tra le attività dell'ente anche quella di formazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.

Con riferimento specifico alla sezione terza, relativa ai dati dell'ente di formazione, si è fatta specifica richiesta di specificazione, oltre che della sede dell'ente, anche delle strutture amministrative e logistiche per lo svolgimento dell'attività didattica, tenuto conto del fatto che l'art. 18, comma secondo, lett. e) fa espressa distinzione dei suddetti luoghi al fine di avere chiara precisazione e riscontro della capacità organizzativa dell'istante.

### ***3.2. I requisiti dei formatori***

L'appendice terza e quarta, infine, sono specificamente riferiti ai formatori nonché al responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie. Con riferimento ai primi, si è richiesta la espressa e precisa indicazione dei requisiti richiesti dall'art. 18, comma terzo, del regolamento, distinguendo tra i requisiti per i docenti dei corsi teorici e requisiti per i docenti dei corsi pratici.

Per i primi, il requisito delle pubblicazioni di almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie è stato individuato facendo specifico riferimento a queste specifiche condizioni: a) che si tratti di pubblicazioni scientifiche, giuridiche specializzate, a diffusione nazionale dotate di codice ISBN per i libri e ISSN per le pubblicazioni in serie; che si tratti di pubblicazioni scientifiche, giuridiche specializzate, ufficiali edite o prodotte da organi dello stato, regioni, province, comuni ed enti pubblici. Non possono essere considerate valide, ai fini di cui sopra, le pubblicazioni online, sebbene dotate dei suddetti codici identificati.

In tal modo, si è ritenuto di potere adeguatamente limitare a validi testi di approfondimento la verifica della sussistenza del requisiti in esame, dovendo essere caratterizzati, in primo luogo, dalla naturale destinazione a tutti i possibili esperti e non ad un limitato contesto;



dall'altro, dalla destinazione al commercio del contributo realizzato: la finalità è, evidentemente, quella di evitare la presentazione di pubblicazioni di comodo non aventi alcuna referenza qualificata di provenienza.

Con riferimento, poi, ai requisiti dei formatori, l'art. 18, comma terzo, del regolamento distingue a seconda che trattasi di docenti dei corsi teorici e docenti dei corsi pratici, prevedendo per ciascuna di tali categorie requisiti specifici. La norma, in particolare, non richiama alcun requisito che invece è stato precisato con riferimento ai mediatori, cioè la laurea universitaria triennale ovvero la iscrizione ad un ordine o collegio professionale.

La circostanza è apparsa di particolare rilievo, in quanto comporterebbe la possibilità che formatori possano svolgere l'attività di formazione senza il possesso di quei requisiti minimali previsti per lo svolgimento dell'attività di mediazione e che appaiono, invece, imprescindibili per una compiuta ed adeguata professionalità.

Si è pertanto ritenuto che i requisiti di cui all'art. 18, comma terzo, stabiliti per i formatori siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti per i mediatori ed il cui possesso è imprescindibile per chi è chiamato a svolgere l'attività di docenza nella materia della mediazione.

Pertanto, nell'ambito dell'appendice terza, nella indicazione dei requisiti previsti per i formatori si è fatto richiamo anche ai suddetti requisiti della laurea almeno triennale ovvero della iscrizione in un albo o collegio professionale.

### ***3.3. Il responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza***

Con riferimento al responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza, lo stesso deve essere in possesso, per come prescritto dall'art. 18, comma secondo, lett. i), del duplice requisito della chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie.

Il legislatore non ha fornito una specifica indicazione in ordine all'esatta interpretazione del duplice requisito sopra delineato, ma in linea generale può dirsi che deve trattarsi di persona che, in relazione alla propria funzione ed attività professionale esercitata, ha avuto modo di inserirsi nel contesto accademico e professionale nello specifico campo della mediazione e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

La generica terminologia usata per la individuazione dei caratteri

qualificanti il professionista in esame ha consigliato di lasciare anche in questo caso aperta la determinazione dei requisiti da richiedere, con talune specifiche richieste di indicazioni che possono essere utili ai fini della compiuta valutazione della capacità professionale in relazione alla attività da svolgere e, pertanto:

a) si è richiesto comunque che sia precisato il titolo di studi posseduto;

b) si è ritenuto di dovere richiedere sulla base di quali elementi e dati (il cui onere di allegazione spetta al suddetto responsabile scientifico) sia possibile verificare la sussistenza dei requisiti della chiara fama ed esperienza acquisita.

**CIRCOLARE 4 aprile 2011**  
**Regolamento di procedura e requisiti dei mediatori. Chiarimenti.**

*4 aprile 2011*

**Ministero della Giustizia**  
**Dipartimento per gli affari di giustizia**

**IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE**

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28;

visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 18 ottobre 2010 n. 180, pubblicato sulla G.U. 4 novembre 2010 n. 258, con efficacia dal 5 novembre 2010, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art. 16 del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28";

visto l'art. 3 del suddetto decreto interministeriale che prevede che il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione è tenuto presso il Ministero della Giustizia e ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile;

visto l'art. 5 del medesimo decreto interministeriale, secondo cui il responsabile del registro approva i modelli di domanda di iscrizione e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con la indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata;

visto l'art. 10 del medesimo decreto interministeriale, secondo cui spetta al responsabile del registro, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l'esercizio del potere di controllo, anche mediante l'acquisizione di

atti e notizie, che viene esercitato nei modi e tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti; adotta la seguente

### CIRCOLARE

In sede di concreta attuazione dell'attività di tenuta del registro degli organismi di mediazione, si ritiene necessario dare specifica indicazione su alcuni profili problematici inerenti la corretta applicazione delle previsioni contenute nel d.lgs. 28/2010 nonché nel decreto interministeriale 180/2010.

#### ***In materia di regolamento di procedura: la conclusione del procedimento di mediazione.***

Preme evidenziare che si ritiene non corretto l'inserimento, nel regolamento di procedura di un organismo di mediazione, di una previsione secondo la quale, ove l'incontro fissato del responsabile dell'organismo non abbia avuto luogo perché la parte invitata non abbia tempestivamente espresso la propria adesione ovvero abbia comunicato espressamente di non volere aderire e l'istante abbia dichiarato di non volere comunque dare corso alla mediazione, la segreteria dell'organismo possa rilasciare, in data successiva a quella inizialmente fissata, una dichiarazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata.

Una siffatta previsione non può, infatti, essere considerata conforme alla disciplina normativa in esame nei casi di operatività della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del d.lgs. 28/2010.

L'inserimento di tale previsione nel regolamento di procedura di un organismo di mediazione non può che essere ritenuta in contrasto con la norma primaria (art. 5 del d.lgs. 28/2010) che esige che, per determinate materie, deve essere preliminarmente esperito il procedimento di mediazione: il che postula che si compaia effettivamente dinanzi al mediatore designato, il quale solo può constatare la mancata comparizione della parte invitata e redigere il verbale negativo del tentativo di conciliazione.

La mediazione obbligatoria è tale proprio in quanto deve essere esperita anche in caso di mancata adesione della parte invitata e non può, quindi, dirsi correttamente percorsa ove l'istante si sia rivolto ad un organismo di mediazione ed abbia rinunciato, a seguito della rice-

zione della comunicazione di mancata adesione della parte invitata, alla mediazione.

Ove, invece, si ritenesse legittima tale previsione regolamentare, si produrrebbe l'effetto, non consentito, di un aggiramento della previsione che ha imposto l'operatività della condizione di procedibilità per talune materie.

In realtà, in tale caso, deve ritenersi che il rilascio da parte della segreteria di un organismo della dichiarazione di conclusione del procedimento non può assurgere ad atto valido ed efficace ai fini dell'assolvimento dell'onere di esperire previamente il tentativo di conciliazione; ciò, in quanto la mancata comparizione anche del solo istante, dinanzi al mediatore, impedisce di ritenere correttamente iniziato e proseguito il procedimento di mediazione.

A dare ulteriore conforto a tale impostazione è la circostanza che ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 28/2010 e dell'art. 7 del d.m. 180/2010, il mediatore può formulare la proposta anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione; in ogni caso, è il mediatore che deve verificare se effettivamente la controparte non si presenti, essendo tale comportamento valutabile dal giudice nell'effettivo successivo giudizio, ai sensi dell'art.8, comma quinto, del d.lgs. 28/2010.

E', inoltre, rilevante considerare che, nel corso del procedimento di mediazione, il mediatore potrebbe ragionare con l'unica parte presente sul ridimensionamento o sulla variazione della sua pretesa da comunicare all'altra parte come proposta dello stesso soggetto in lite e non del mediatore.

In conclusione: la previsione, per talune materie, di una condizione di procedibilità comporta che la mediazione debba essere effettivamente esperita dinanzi al mediatore, sia pure con le modalità sopra indicate, con la conseguenza che, per ritenersi esperita la condizione di procedibilità, l'unico soggetto legittimato secondo legge a redigere il verbale di esito negativo della mediazione è il mediatore e non la segreteria dell'organismo di mediazione.

Ai fini, quindi, della corretta applicazioni delle previsioni normative di riferimento, questa direzione, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, invita gli organismi di mediazione ad adeguarsi alla presente circolare nei sensi di cui sopra, limitando alla sola fattispecie della mediazione volontaria l'applicazione di una eventuale previsione del regolamento di procedura che abbia contenuto analogo a quello preso in esame.

***In materia di requisiti dei mediatori.***

Ai sensi dell'art. 4, comma quinto, del D.M. 180/2010, il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per quello di cui al comma 2, lettera b), può essere attestato dall'interessato mediante autocertificazione.

Sicché, ai nostri fini, anche i requisiti di qualificazione dei mediatori di cui all'art.4, comma terzo, lett. a), b), c), del d.m. 180/2010, possono essere attestati mediante autocertificazione.

In questo contesto, preme evidenziare l'esigenza di una piena e chiara consapevolezza del dichiarante circa l'effettivo contenuto di quanto il medesimo autodichiara, tenuto conto delle conseguenze penali che potrebbero prodursi in caso di non corrispondenza al vero di quanto dichiarato.

Per tale ragione, con specifico riferimento a tale profilo, la modulistica predisposta ed approvata da questa direzione generale ha avuto come specifico obiettivo quello di responsabilizzare al massimo chi intende ottenere l'inserimento quale mediatore negli elenchi di un organismo di mediazione.

Si è, a tal proposito, predisposta una appendice terza, in cui il mediatore dovrà indicare, oltre che i propri dati personali, anche la sussistenza dei requisiti idonei per l'inserimento negli elenchi di un organismo di mediazione; si è, in particolare, previsto che sia espressamente indicato il titolo di studi posseduto, ovvero l'ordine od il collegio professionale presso il quale è iscritto; e si è, inoltre, richiesto di specificare di avere frequentato un corso di formazione presso un ente abilitato ai sensi dell'art. 18 del d.m. 180/2010, nonché la durata del corso e la valutazione finale.

Inoltre, si sono predisposti gli allegati 1) 2) e 3) nei quali il mediatore assume espressamente la responsabilità penale per le eventuali dichiarazioni non veritiere in materia di sussistenza dei requisiti di onorabilità, possesso dei requisiti di qualificazione e di disponibilità per un numero di organismi non superiore a cinque.

In particolare, con specifico riferimento alla dichiarazione sul possesso dei requisiti, si è chiesto espressamente di indicare: a) il titolo di studi posseduto; b) l'iscrizione ad un ordine o collegio professionale; c) l'esperienza nella materia dei rapporti di consumo; d) la frequentazione di un corso di formazione presso un ente di formazione abilitato a svolgere l'attività di formazione dei mediatori ai sensi dell'art. 18 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180, con

l'indicazione della durata e della valutazione finale.

Preme, a questo punto, precisare che il possesso del requisito di cui al punto d) potrà essere dichiarato, tenuto conto della normativa prevista dal d.m. 222/2004 nonché dell'innesto normativo di cui al d.m. 180/2010, solo ove il mediatore abbia:

- frequentato e superato con esito positivo un percorso formativo di durata non inferiore a 50 ore tenuto ed attestato dall'ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi degli artt. 18 e 19 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180;

- frequentato e superato con esito positivo: a) un percorso formativo di durata non inferiore a 40 ore tenuto ed attestato dall'ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art.10, comma quinto, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, nonché del decreto 24 luglio 2006 del direttore generale della Giustizia civile; b) frequentato e superato con esito positivo un percorso formativo di durata non inferiore a 10 ore tenuto ed attestato dall'ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi degli artt. 18 e 19 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180;

- ottenuto l'iscrizione, quale “conciliatore di diritto” ai sensi dell'art.4, comma quarto, lett. a) del decreto ministeriale 222/2004, presso l'organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art.10, comma quinto, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, nonché del decreto 24 luglio 2006 del direttore generale della Giustizia civile; b) frequentato e superato con esito positivo un percorso formativo di durata non inferiore a 10 ore tenuto ed attestato dall'ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi degli artt. 18 e 19 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180;

- ottenuto l'iscrizione, quale “conciliatore di diritto” ai sensi dell'art. 4, comma quarto, lett. a) del decreto ministeriale 222/2004, ovvero quale “conciliatore” presso l'organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 10, comma quinto, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, nonché del decreto 24 luglio 2006 del direttore generale della Giustizia civile; b) fatto riserva, ai sensi dell'art. 20, comma secondo, del decreto ministeriale 28/2010, di acquisizione dei requisiti anche formativi previsti dal medesimo decreto ovvero avere attestato l'avvenuto svolgimento di almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque con-

cluse con successo anche parziale, entro il termine di scadenza di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto ministeriale.

Quest'ultimo caso, per completezza, si verifica in applicazione della previsione di cui all'art. 20, comma secondo, del d.m. 180/2010, secondo cui i mediatori già iscritti, possono continuare a esercitare l'attività di mediazione fino alla scadenza dei sei mesi sopra indicato, salvo comunicare, a mezzo dell'organismo cui è iscritto, l'avvenuta acquisizione dei requisiti aggiuntivi.

Si invita, pertanto, a dare la massima osservanza alle prescrizioni di cui sopra, costituendo le stesse linee guida cui questa direzione intende seguire al fine del compiuto esercizio della propria attività di vigilanza preventiva e successiva.

Roma, 4 aprile 2011

IL DIRETTORE GENERALE  
MARIA TERESA SARAGNANO



**CICOLARE 13 giugno 2011**  
**Attività di tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione. Indicazioni sull'applicabilità della disciplina del silenzio assenso.**

13 giugno 2011

**Ministero della Giustizia**  
**Dipartimento per gli affari di giustizia**

**Il Direttore generale della Giustizia civile**

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28;

visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 18 ottobre 2010 n. 180, pubblicato sulla G.U. 4 novembre 2010 n. 258, con efficacia dal 5 novembre 2010, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art. 16 del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28";

visto l'art. 3 del suddetto decreto interministeriale che prevede che il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione è tenuto presso il Ministero della Giustizia e ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile (o suo delegato);

visto l'art. 17 del suddetto decreto interministeriale, che prevede che l'elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori è tenuto presso il Ministero della Giustizia e ne è responsabile il direttore generale della giustizia civile;

visto l'art. 5 del medesimo decreto interministeriale (cui fa riferimento l'art. 19 del medesimo decreto relativamente agli enti di for-

mazione), secondo cui il responsabile del registro approva i modelli di domanda di iscrizione e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con la indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata;

visto l'art. 10 del medesimo decreto interministeriale, secondo cui spetta al responsabile del registro, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l'esercizio del potere di controllo, anche mediante l'acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti;

visto il parere dell'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia del 6 giugno 2011;

adotta la seguente

### **CIRCOLARE**

In sede di concreta attuazione dell'attività di tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, si ritiene necessario dare specifica indicazione sul profilo problematico inerente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che si attivano a seguito delle diverse istanze proposte a questa direzione generale e, in particolare, sulla applicabilità della disciplina del silenzio assenso.

#### **Le previsioni normative di riferimento.**

Secondo la previsione di cui all'art. 5 del decreto interministeriale di cui all'oggetto, il procedimento di iscrizione degli organismi di mediazione nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia deve essere concluso entro quaranta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati può essere effettuata per una sola volta. Dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta decorre un nuovo termine di venti giorni. Quando è scaduto il termine di giorni quaranta (ovvero il termine di venti giorni nel caso in cui sia stata formulata la richiesta di integrazione ed essa sia pervenuta) senza che si sia provveduto, si procede comunque all'iscrizione.

L'art. 19 del medesimo decreto interministeriale, poi, estende la medesima previsione sopra citata anche al procedimento di iscrizione nell'elenco degli enti di formazione.

Le suddette previsioni normative, dunque, chiariscono espressamente l'applicazione della disciplina del silenzio assenso relativamente al procedimento di iscrizione nel registro degli organismi di mediazione e degli enti di formazione: il trascorrere del termine di quaranta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, ovvero del termine di venti giorni dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta, assume una valenza giuridica propria, in quanto comporta il prodursi di effetti analoghi all'accoglimento dell'istanza di iscrizione, tanto che l'amministrazione è tenuta comunque all'iscrizione.

## **Il problema.**

Nei procedimenti amministrativi di competenza, questa direzione generale non si limita unicamente a valutare la sussistenza dei presupposti per la iscrizione nel registro degli organismi di mediazione ovvero nell'elenco degli enti di formazione.

Si inserisce, infatti, nell'ambito delle attività di controllo e vigilanza di questa direzione generale, anche la verifica di legittimità delle ulteriori richieste che un organismo di mediazione od un ente di formazione già iscritti sono tenuti a formulare, in forza della previsione di cui all'art. 8 del decreto interministeriale sopra citato.

Più segnatamente, ciascun organismo di mediazione od ente di formazione iscritto è tenuto a comunicare a questa direzione generale qualunque vicenda modificativa dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione; ciò si verifica, ad esempio, nel caso in cui un organismo od ente intende modificare le proprie sedi, il regolamento, il numero dei mediatori, il numero dei formatori, e così via.

Su ciascuna delle suddette richieste questa direzione generale è tenuta a compiere una valutazione di legittimità, dovendo controllare la sussistenza dei requisiti. In sostanza, come all'atto della domanda di iscrizione si compie la valutazione della sussistenza dei suddetti requisiti, così parimenti, tale attività va compiuta anche quando l'istanza è successiva al momento della iscrizione. La direzione generale, in tali ipotesi, in caso di regolarità delle modifiche richieste, adotta un provvedimento di modifica del precedente, il quale costituisce, dunque, nell'ambito del rapporto tra la amministrazione vigilante e l'ente od organismo istante, l'atto regolativo e legittimante l'attività che può essere svolta dai soggetti interessati.

È dunque indubbio che, anche in questo caso, deve ragionarsi in

termini di procedimento amministrativo attivato a seguito di una istanza di un privato: la legittimità della variazione richiesta, infatti, può derivare solo a seguito del compiuto controllo da parte di questa direzione generale.

Il problema è che, relativamente a tali istanze, non vi è alcuna espressa indicazione, in sede di regolamento interministeriale n. 180/2010, dei tempi di chiusura del procedimento né degli effetti della mancata adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto.

Ciò a differenza di quanto espressamente detto relativamente alle istanze di nuova iscrizione dagli artt. 5 e 19 del regolamento interministeriale.

### **L'applicazione della disciplina del silenzio assenso di cui alla l. 241/90.**

Sotto il profilo normativo, la soluzione che si ritiene di dovere applicare, in linea con il parere espresso dall'ufficio legislativo, consiste nella applicabilità, ai procedimenti amministrativi in esame, delle previsioni normative in materia di procedimento amministrativo di cui alla l. 7 agosto 1990 n. 241, segnatamente nella parte in cui ha generalizzato l'istituto del silenzio assenso ad ogni procedimento amministrativo, salvo specifiche esclusioni.

In particolare, il riferimento normativo è dato:

a) dall'art. 2, secondo cui "1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni";

b) dall'art. 20, secondo cui "1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2".

In tali casi, pertanto, se nel termine di trenta giorni non viene adottato il provvedimento formale di autorizzazione, trova applicazione la disciplina del silenzio assenso, con la conseguenza che, ad esempio, l'organismo può operare nelle ulteriori sedi, può applicare il nuovo regolamento, può utilizzare i nuovi mediatori o formatori di cui ha chiesto l'inserimento negli elenchi e così via.

Va precisato che, a tal proposito, il legislatore del 2005, nel modificare la previsione contenuta nell'art. 20 della legge 241/90, ha inteso generalizzare l'istituto del silenzio assenso a tutti i procedimenti amministrativi, salvo eccezioni di cui al comma quarto, non riconducibili alla presente fattispecie.

Ed è proprio la scelta legislativa di rendere generale la applicazione della previsione del silenzio assenso per tutti i procedimenti amministrativi che induce a non propendere per la diversa tesi, pur prospettata da parte della dottrina e da una giurisprudenza minoritaria, secondo cui l'effetto, consistente nella legittimazione a svolgere l'attività, si determina in forza di legge e pertanto solo ove ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge per il legittimo rilascio del provvedimento favorevole; sicché, in mancanza di tali condizioni, la fattispecie del silenzio assenso non si potrebbe perfezionare, con la conseguenza che il privato si troverebbe a svolgere l'attività in via di mero fatto in mancanza di un titolo abilitativo.

Secondo tale impostazione, occorrerebbe, sempre ed in ogni caso, una previa valutazione da parte dell'amministrazione vigilante, con la conseguenza che non potrebbe operare l'effetto del silenzio assenso nel caso di inutile decorso del termine di conclusione del procedimento.

Se, da un lato, tale soluzione consente alla amministrazione vigilante di mantenere un potere di controllo che deve necessariamente estrinsecarsi attraverso un suo atto formale di accoglimento dell'istanza, d'altro lato, è confliggente, per come detto, con il dato normativo di riferimento, secondo cui, comunque ed in ogni caso, il privato che abbia attivato un procedimento amministrativo per lo svolgimento di una attività, deve essere messo in condizioni di potere operare nel senso richiesto una volta che il termine di conclusione sia trascorso senza adozione di un atto formale.

La applicazione, dunque, delle previsioni normative in esame consente di:

a) non impedire agli istanti di potere operare nel senso della richiesta compiuta una volta decorso il tempo di giorni trenta dalla presentazione dell'istanza;

b) porre comunque l'amministrazione nella possibilità di intervenire in un momento successivo o in via di autoannullamento o, comunque, attivando quei poteri che sono da porre in relazione alla propria funzione di vigilanza, dovendo questa direzione generale controllare costantemente che ciascun organismo od ente svolga l'attività nel rispetto delle previsioni di legge, primaria e secondaria, oltre che delle direttive date.

### **La tutela dell'interesse pubblico ed i poteri dell'amministrazione vigilante.**

Se, dunque, l'unica via percorribile nella questione in esame è quella della applicabilità della disciplina del silenzio assenso come modalità di possibile conclusione del procedimento amministrativo, d'altro lato ciò non vuol dire che l'amministrazione non possa, in seguito, intervenire sugli effetti dell'atto, ripristinando la situazione di legittimità nel caso in cui l'istanza non risulti adeguatamente supportata dai requisiti di legge previsti.

A tutela dell'interesse pubblico a che l'attività che l'interessato può svolgere, per effetto del silenzio assenso, rientri nell'ambito della corrispondenza alle previsioni di legge, presiedono tre diverse previsioni normative:

1. l'art. 20 della l. 241/90, secondo cui l'amministrazione tenuta alla adozione del provvedimento espresso può, nel caso in cui ha operato il silenzio assenso, assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies: cioè, revocare l'atto amministrativo formatosi per silenzio assenso (in caso di mutamento delle situazioni di fatto o per sopravvenuto interesse pubblico); annullare l'atto amministrativo illegittimo (sussistendo le ragioni di pubblico interesse).

2. l'art. 21, comma 2 bis, della legge 241/90, secondo cui restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste dalle leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli artt. 19 e 20;

3. l'art. 21, comma 1, della legge 241/90, secondo cui con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è am-

messa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Al secondo comma è poi previsto che “le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente”.

### **Il potere di intervento successivo dell'amministrazione e la responsabilizzazione della parte istante.**

È proprio su tali poteri di intervento successivo da parte della pubblica amministrazione che si intende fare alcune precisazioni, in modo da rendere chiaro quali siano i limiti della effettiva e corretta applicazione della disciplina del silenzio assenso.

In primo luogo, come si è visto, sussiste il potere dell'amministrazione di procedere alla revoca dell'atto ove, successivamente alla sua adozione ovvero al maturarsi del silenzio assenso, sopravvengano fatti nuovi od un nuovo interesse pubblico che inducono a non rendere più produttivo di effetti l'atto (anche tacito) adottato.

In secondo luogo, l'amministrazione vigilante può intervenire con un atto di annullamento di ufficio ove sussistano ragioni di pubblico interesse. Tale ultimo contesto, in particolare, sembra riconducibile, ad esempio, al caso in cui sia stata formulata istanza di approvazione di un nuovo regolamento di procedura che contenga nuove indicazioni rispetto a quello in precedenza adottato.

A tal proposito, si precisa che ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 28/2010, il responsabile del registro deve approvare il regolamento di procedura inviato, nonché, evidentemente, tutte le successive modifiche apportate. Il suddetto regolamento, preme precisare, assume particolare valenza ai fini dello svolgimento del corretto servizio di mediazione, in quanto indica e descrive le modalità nonché i criteri tramite cui l'organismo intende svolgere la suddetta attività; costituisce, dunque, l'atto interno regolatore cui l'organismo è tenuto ad uniformarsi, a tutela dell'interesse generale nonché dell'interesse specifico sia delle parti che del mediatore.

Il riscontro, dunque, anche in un momento successivo, di previ-

sioni regolamentari in contrasto con specifiche norme primarie e secondarie legittima un intervento della amministrazione vigilante nel senso dell'annullamento dell'atto (anche tacito) di approvazione: è, infatti, in gioco l'interesse pubblico a che l'attività dell'organismo di mediazione sia svolta nel pieno rispetto delle regole predisposte dal legislatore.

In terzo luogo, una riflessione a parte merita l'applicazione dell'istituto del silenzio assenso relativamente a tutte le altre istanze per le quali l'amministrazione è tenuta a verificare la sussistenza di determinati requisiti (come, ad esempio, nel caso di istanze di inserimento di nuovi mediatori o di nuovi formatori negli elenchi degli organismo e degli enti di formazione, di aggiungere nuove sedi, ecc.).

Qui occorre compiere una considerazione inerente alla stretta correlazione tra istanza fondata su autodichiarazioni e maturarsi del silenzio assenso.

In primo luogo, con riferimento alle ipotesi di cui sopra, il legislatore ha previsto, nell'art. 4, comma quinto del D.M. 180/2010, che il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 (eccetto che per quello di cui al comma 2, lett. b) può essere attestato dall'interessato mediante autocertificazione.

A tal proposito, questa direzione generale, proprio al fine di evitare incomprensioni o erronee indicazioni nelle autocertificazioni, ha provveduto a redigere una modulistica molto dettagliata e specifica, in modo da rendere evidente, per ciascuna autocertificazione, l'esatto contenuto che ciascuna parte deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, a questa amministrazione; inoltre, sono state pubblicate sul sito della Giustizia diverse faq finalizzate proprio a dirimere quanto più possibile questioni interpretative in ordine al contenuto del regolamento n. 180/2010.

In questa sede, dunque, preme evidenziare che il solo fatto di presentare un'istanza avente ad oggetto quanto sopra indicato potrebbe non comportare il prodursi dell'effetto del silenzio assenso.

Trova infatti applicazione la previsione, sopra citata, dell'art. 21, comma 1, della legge 241/90, secondo cui con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca



più grave reato. Al secondo comma è poi previsto che “le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell’attività in carenza dell’atto di assenso dell’amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente”.

Se, dunque, da un lato, deve ritenersi che possa trovare generale applicazione, anche in questo contesto, l’istituto del silenzio assenso, d’altro lato, non può non evidenziarsi che, in caso di istanza fondata su di una autodichiarazione, il presupposto della applicabilità dell’istituto è la piena corrispondenza al vero di quanto dichiarato o, comunque, la effettiva sussistenza dei requisiti richiesti nel rispetto della normativa vigente.

La concreta operatività dell’istituto, dunque, deve muoversi su due piani: da un lato, quello del diritto dell’istante ad avere certezza della conclusione del proprio procedimento amministrativo, sia in conseguenza di un atto formale che per effetto del silenzio assenso; d’altro lato, quello dell’autoresponsabilità del soggetto istante, che implica piena consapevolezza della veridicità di quanto dichiarato.

### **Alcune ipotesi applicative.**

A tal proposito, preme evidenziare alcune ipotesi in cui si rende necessario richiedere particolare attenzione nella redazione della modulistica approvata da questa direzione generale, precisamente:

– la sede dell’ente: occorre che sia specificamente indicato il titolo del godimento nonché, nel caso in cui l’immobile sia in godimento per locazione o comodato, che sia specificamente indicata la data di registrazione dell’atto;

– il capitale: occorre che il capitale di €10.000,00 sia effettivamente nella disponibilità dell’ente; il riferimento fatto dall’art. 4, comma secondo, lett. a), al capitale la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata ha valenza solo indicativa del valore numerico di riferimento, non anche alla modalità di costituzione di una società a responsabilità limitata (per la quale è sufficiente che, ai sensi dell’art. 2464 c.c., sia versato solo il 25 per cento dei conferimenti in danaro); in questo caso, l’istante dovrà allegare, altresì, una dichiarazione del responsabile dell’istituto di credito presso cui risulti l’accantonamento della somma;

– i requisiti di qualificazione dei mediatori: ai sensi dell'art. 4, comma 3 lett. a) gli stessi devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti in un ordine o collegio professionale. Con riferimento a questo ultimo requisito, va precisato che non può darsi analogo effetto all'iscrizione presso albi od elenchi (di diversa natura), posto che il dato letterale sopra considerato fa unicamente riferimento alla iscrizione presso ordini o collegi professionali.

– inoltre, nella modulistica predisposta si è provveduto a dettagliare specificamente l'allegato 2 relativo ai requisiti dei mediatori, in modo da rendere particolarmente responsabile l'istante in ordine a quanto dichiarato;

– i requisiti di qualificazione dei formatori: ai sensi dell'art.18, comma 3 lett. a) del d.m. 180/2010, i formatori devono attestare di avere pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie (formatori teorici); di avere operato, in qualità di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure (formatori pratici); in entrambi i casi, devono attestare di avere svolto attività di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, università pubbliche o private, nazionali o straniere.

Con riferimento al primo requisito, il contributo deve avere carattere scientifico, nel senso che deve avere la sua rilevanza in quanto costituisce motivo di approfondimento, sotto il profilo tecnico-giuridico, della materia in esame, in particolare delle diverse questioni che la effettiva utilizzazione della figura può comportare nonché della piena comprensione della stessa dagli operatori del diritto.

In secondo luogo, l'oggetto della pubblicazione deve riguardare specificamente la materia della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie. Lo stesso, dunque, implica un necessario momento di approfondimento personale, da parte del docente del corso teorico, della figura della mediazione e degli altri strumenti di risoluzione alternativa delle controversie quali strumenti di definizione della controversia nello specifico ambito civilistico, dal punto di vista processuale che sostanziale, delle tecniche di mediazione da utilizzare, della disciplina normativa e regolamentare. Sotto il profilo, poi, della effettiva dimostrazione della pubblicazione dello scritto, deve trattarsi di: a) pubblicazioni scientifiche, giuridiche specializzate, a

diffusione nazionale dotate di codice ISBN per i libri e ISSN per le pubblicazioni in serie; pubblicazioni scientifiche, giuridiche specializzate, ufficiali edite o prodotte da organi dello stato, regioni, province, comuni ed enti pubblici. Non possono essere considerate valide, ai fini di cui sopra, le pubblicazioni online, sebbene dotate dei suddetti codici identificati.

Con riferimento al secondo requisito, non può assumere rilievo qualunque attività compiuta in sede di procedimento di mediazione, ma solo quella svolta in qualità di mediatore, cioè, secondo quanto prevede l'art. 1 lett. c) e d) del regolamento, quale terzo imparziale al fine di assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia, nella formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia, rimanendo, comunque, privo del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio.

È necessario che la suddetta attività di mediatore sia compiuta nei casi in cui il legislatore ha espressamente inteso fornire una specifica regolamentazione, sotto il profilo sia soggettivo, prevedendosi che l'attività di mediazione debba necessariamente svolgersi presso un certo soggetto (organismo) cui è demandato il compito di procedere all'attività di mediazione; che oggettivo, prevedendosi che in caso di conclusione positiva della conciliazione, il verbale sottoscritto dalle parti e dal mediatore ha valore di titolo esecutivo.

In tal contesto, l'istante non può limitarsi ad una generica affermazione, ma deve specificamente indicare, nell'ambito della modulistica approvata, quale specifica attività di mediazione lo stesso ha svolto, presso quale organismo, quando, nonché il numero del procedimento.

Analogamente, con riferimento al terzo requisito, comune ad entrambe le qualifiche di formatore, l'istante non può fare generica indicazione di avere svolto attività di docenza; dovrà, invece, dare specifica indicazione della data del corso tenuto e presso quale ente.

I requisiti formativi di aggiornamento: ai sensi dell'art. 20, comma quarto, del D.M 180/2010, i formatori già iscritti, possono continuare a esercitare l'attività di formazione, purché entro sei mesi dalla scadenza dell'entrata in vigore del regolamento, abbiano acquisito i requisiti di aggiornamento di cui all'art. 18. I suddetti requisiti, preme precisare, sono quelli espressamente indicati nell'art. 18, comma terzo, lett. a) per i formatori teorici (tre contributi scientifici) e pratici (tre procedure presso organismi di mediazione o conciliazione).

Si invita, pertanto, a dare la massima osservanza alle prescrizioni di cui sopra, costituendo le stesse linee guida cui questa direzione intende seguire al fine del compiuto esercizio della propria attività di vigilanza preventiva e successiva.

Roma, 13 giugno 2011

IL DIRETTORE GENERALE  
MARIA TERESA SARAGNANO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA  
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

*Direzione Generale di Statistica*

Ai responsabili degli Organismi di  
mediazione  
LORO SEDI

e p.c.

Al signor Capo Dipartimento  
Organizzazione Giudiziaria  
del Personale e dei Servizi  
SEDE

Al Signor Capo Dipartimento  
Affari di Giustizia  
SEDE

Al Direttore Generale del Bilancio e  
della Contabilità  
Dipartimento dell'Organizzazione  
Giudiziaria del Personale e dei Servizi  
SEDE

**OGGETTO: Mediazione Civile – Monitoraggio statistico dei procedimenti trattati dagli Organismi di mediazione.**

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, questa Direzione Generale di Statistica del Ministero del-

la Giustizia ha assunto la responsabilità di realizzare il monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione trattati presso gli Organismi abilitati.

La rilevazione statistica in oggetto è riferita a tutte le tipologie di mediazione – obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice – e riguarda sia i flussi numerici di procedimenti sia una serie di informazioni descrittive ed economiche quali l'esito del procedimento, la forma giuridica delle parti, la materia, le indennità corrisposte, etc.

La rilevazione avrà cadenza mensile.

Come previsto dagli artt. 17 e 20 del Decreto Legislativo 28/2010, i dati raccolti con il monitoraggio saranno utilizzati dal Ministero della Giustizia, oltre che per finalità di tipo conoscitivo, anche per la determinazione delle quote delle risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dalle esenzioni e dalle altre agevolazioni fiscali disposte nei sopra citati articoli.

Questa Direzione Generale raccomanda la partecipazione di tutti gli Organismi in indirizzo alla rilevazione in oggetto, anche perché, la mancata comunicazione dei movimenti di procedimenti sarà considerato indizio di inattività dell'Organismo che potrebbe condurre alla sospensione, e nei casi più gravi, alla cancellazione dal registro, come previsto dall'art. 10 del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180. I poteri di controllo del Ministero della Giustizia riguardano anche aspetti inerenti le qualità delle statistiche rilevate, pertanto, la comunicazione dei dati da parte degli Organismi deve rispondere a requisiti di veridicità, completezza e imparzialità.

Sono allegati a questa comunicazione due modelli di rilevazione:

- Modello Mensile di Rilevazione dei Flussi di Mediazioni (il “Modello Mensile”)
- Scheda per Singolo Procedimento di Mediazione Definito (la “Scheda di Mediazione”).

Il Modello Mensile rileva i flussi complessivi di procedimenti trattati da ciascun Organismo nel mese di riferimento. Nel Modello Mensile i flussi sono distinti, in colonna, per stato di avanzamento (Pendenti iniziali, Iscritti, Definiti, Pendenti Finali) e in riga, per materia del procedimento (Diritti reali, Divisione, Locazione, etc.).

In questa fase sono state predisposte righe specifiche per ciascuna delle materie che rientrano nella mediazione obbligatoria mentre è stata lasciata una riga omnicomprensiva per le mediazioni volontarie in altre materie. Si noterà che tra le materie sono state indicate anche il Condominio e il Risarcimento danni da circolazione dei veicoli e na-

tanti, pertanto, queste righe saranno riempite, in questo primo anno, solo nel caso di mediazioni volontarie.

Ulteriori istruzioni di compilazione sono indicate nella legenda del Modello Mensile allegato.

La Scheda Mediazione rileva informazioni di sintesi relative a ciascun procedimento concluso nel mese di riferimento. Anche in questo caso le istruzioni relative alle singole informazioni richieste sono riportate nella legenda della scheda stessa.

È importante sottolineare come ciascun Organismo deve assicurarsi di avere inviato a questa Direzione generale, entro il giorno 5 di ciascun mese, un Modello Mensile riepilogativo dei flussi e un numero di Schede di Mediazione pari al numero delle mediazioni concluse, come riportato nella colonna “(e) Totale Definiti” del Modello Mensile per il mese di riferimento.

Ciascun Organismo è responsabile della rilevazioni statistiche in oggetto a prescindere dal numero delle sedi operative in cui esso è strutturato. Di conseguenza, ciascun Organismo dovrà inviare un solo Modello Mensile che raccoglierà i flussi relativi all’intera attività dell’Organismo, anche se svolta presso più sedi operative.

Quando la presente rilevazione statistica sarà a regime, il Modello mensile e la Scheda di Mediazione saranno resi disponibili on-line e la compilazione potrà avvenire direttamente su pagina web dedicata a ciascun Organismo. Ciò consentirà, peraltro, di compilare le Schede di Mediazione anche durante il mese di riferimento, via via che le mediazioni si concludono, fermo restando l’accorgimento della verifica numerica tra il numero di Schede di Mediazione compilate e il totale dei definiti di ciascun mese, di cui al Modello Mensile.

I modelli relativi alla prima rilevazione dovranno essere trasmessi entro il 5 Maggio 2011 e riguarderanno i movimenti relativi al periodo compreso tra il 21 marzo e il 30 Aprile 2011. A partire dalla seconda rilevazione, il periodo di riferimento sarà quello che va dal primo all’ultimo giorno del mese precedente: dall’1 al 31 Maggio, scadenza 5 Giugno; dall’1 al 30 Giugno, scadenza 5 Luglio; e così via.

Si osservi che la prima rilevazione riporterà tra i Pendenti Iniziali, ossia tra i procedimenti in corso alla data del 21 Marzo 2011, solo le mediazioni volontarie che a quella data erano pendenti presso gli Organismi. A partire invece dalla seconda rilevazione, i Pendenti Iniziali includeranno tutte le tipologie di mediazione sia volontaria, sia obbligatoria che demandata dal Giudice.

Finché non sarà completata la procedura di accreditamento per

l'accesso alla pagina web dedicata a ciascun Organismo, la trasmissione dei modelli a questa Direzione generale potrà avvenire in due modalità alternative:

– Invio via fax dei modelli cartacei a uno dei seguenti numeri: 06 6868 235/ 06 6889 7535/ 06 6885 2812.

– Invio email all'indirizzo: *mediazione.dgstatistica.dog@giustizia.it*.

Per eventuali chiarimenti e comunicazioni è possibile rivolgersi a: Deborah Giordano (06 6885 2577), Giuseppe Sabatini (06 6885 2047) e Massimiliano Nobili (06 6885 2372).

Per richieste di chiarimento e comunicazioni di natura tecnico/informatica è possibile rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 06 6885 2414 oppure 06 6885 2748.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. FABIO BARTOLOMEO



**Modello Mensile di Rilevazione dei Flussi di Mediazioni.**

		<b>Pendenti Iniziali (a)</b>	<b>Iscritti (b)</b>	<b>Definiti Accordo raggiunto (c)</b>	<b>Definiti Accordo non rag- giunto (d)</b>	<b>Totale Definiti (e) (**)</b>	<b>Pendenti Finali (f)</b>
<b>M O V I M E N T O</b>	Condominio(*)						
	Diritti reali						
	Divisione						
	Successioni ereditarie						
	Patti di famiglia						
	Locazione						
	Comodato						
	Affitto di aziende						
	Risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti(*)						
	Risarcimento danni da responsabilità medica						
	Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa						
	Contratti assicurativi						
	Contratti bancari						
	Contratti finanziari						
	Altre nature della controversia <sup>(g)</sup>						

(\*) L'obbligatorietà della mediazione per le controversie in materia di condominio e sinistri stradali è rinviata di un anno.

(\*\*) Il totale dei definiti (colonna c + colonna d) deve coincidere con il totale delle Schede compilate per il Singolo Procedimento Definito nel mese di riferimento.

	Numero di mediatori impegnato nel mese in almeno un procedimento	
--	--	--

**Legenda**

(a)	<b>Pendenti iniziali</b>	Numero di mediazioni in corso al 1° giorno del mese di rilevazione.
(b)	<b>Iscritti</b>	Numero di mediazioni iscritte nel periodo dal 1° al 31° giorno del mese di riferimento.
(c)	<b>Definiti, con accordo raggiunto</b>	Numero di conciliazioni positive nel mese di riferimento.
(d)	<b>Definiti, con accordo non raggiunto</b>	Numero di mediazioni in cui non si è raggiunto un accordo.
(e)	<b>Totale definiti</b>	E' un campo calcolato pari a colonna c + colonna d.
(f)	<b>Pendenti finali</b>	Numero di mediazioni ancora in corso al 31° giorno del mese di rilevazione. Il valore dei pendenti finali deve essere uguale a Pendenti Iniziali + Iscritti - Totale Definiti ( $f = a + b - e$ ).
(g)	<b>Altre nature della controversia</b>	Riportare il numero complessivo di mediazioni non riconducibili alle materie obbligatorie.

**Scheda per Singolo Procedimento di Mediazione Definito.**

1	Numero d'ordine progressivo	
---	-----------------------------	--

2	Data d'iscrizione	
---	-------------------	--

3	Data di definizione	
---	---------------------	--

4	Esito della mediazione	Accordo raggiunto (Verbale di conciliazione sottoscritto)  Accordo non raggiunto (Verbale negativo di conciliazione)
---	------------------------	--

5	Proposta formulata dal mediatore?		SI	NO
	Se sì indicare:			
	- se richiesta dalle parti			
	- se d'iniziativa del mediatore			

6	Categoria della mediazione	Volontaria
		Demandata dal giudice
		Obbligatoria
		- in quanto condizione di procedibilità ai sensi di legge
		-in quanto prevista da clausola contrattuale

PROPONENTE				
7	Tipologia	Società di capitali		
		Società di persone		
		Altre associazioni con personalità giuridica		
		Persone fisiche		
		Altro		
8	Proponente assistito da avvocato?		SI	NO
9	Proponente esonerato dal pagamento delle indennità?		SI	NO

ADERENTE			
10	Tipologia	Società di capitali	
		Società di persone	
		Altre associazioni con personalità giuridica	
		Persone fisiche	
		Altro	
11	Aderente assistito da avvocato?		SI NO
12	Aderente esonerato dal pagamento delle indennità?		SI NO

13	Provincia nella quale si svolge la mediazione	
----	---	--

14	Sede di Circondario di Tribunale competente per l'omologazione in caso di conciliazione	
----	---	--

15	Natura della Controversia	Condominio (*)
		Diritti reali
		Divisione
		Successioni ereditarie
		Patti di famiglia
		Locazione
		Comodato
		Affitto di aziende
		Risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti (*)
		Risarcimento danni da responsabilità medica
		Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa
		Contratti assicurativi
		Contratti bancari
Contratti finanziari		
16	Altra natura della controversia .....	

(\*) L'obbligatorietà della mediazione per le controversie in materia di condominio e sinistri stradali è rinviata di un anno.

DATI ECONOMICI		
17	Valore della lite	.....
18	Aderente comparso?	
		SI NO
		Proponente
		Aderente
19	Indennità base	..... euro
20	Riduzione per condizione procedibilità	..... euro
21	Riduzione per altre circostanze previste dalla legge	..... euro
22	Maggiorazione per complessità mediazione	..... euro
23	Maggiorazione per accordo conciliativo raggiunto	..... euro
24	Maggiorazione per formulazione della proposta	..... euro

### Legenda

1	Codice identificativo di ciascuna mediazione inserita nel <i>Registro degli affari di mediazione</i> (DM 180/2010, art. 12).
2	Indicare la data di deposito dell'istanza di mediazione (DL 28/2010, art. 2).
3	Indicare la data di definizione del procedimento di mediazione (fine della procedura).
9/12	Indicare se una o entrambe le Parti si trovano nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
13	Indicare il capoluogo di provincia in cui si svolge il procedimento.
15-16	Nel caso di mediazione volontaria o demandata, se la natura coincide con una tra quelle obbligatorie selezionare la materia corrispondente di cui alla domanda 14, se invece la materia è diversa, specificarla nella casella 15
17	Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le Parti sulla stima, indicare il valore assegnato dall'Organismo ai sensi dell'art. 16, comma 8 del DM 180/2010.
19	Indicare l'indennità per ciascuna Parte prima di ogni riduzione e/o maggiorazione (DM 180/2010, art. 16, comma 3).
20	Indicare l'eventuale importo in riduzione come previsto dal DM 180/2010, art. 16, comma 4 lettera d.
21	Indicare l'eventuale importo in riduzione come previsto dal DM 180/2010, art. 16, comma 4 lettera e.
22	Indicare l'eventuale importo in maggiorazione come previsto dal DM 180/2010, art. 16, comma 4 lettera a.
23	Indicare l'eventuale importo in maggiorazione come previsto dal DM 180/2010, art. 16, comma 4 lettera b.
24	Indicare l'eventuale importo in maggiorazione come previsto dal DM 180/2010, art. 16, comma 4 lettera c.



## ELENCO DEGLI AUTORI

ANGELO CASTAGNOLA

professore ordinario di diritto fallimentare presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, avvocato in Milano.

FRANCESCO DELFINI

professore ordinario di istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, avvocato in Milano.

SILVIA GIAVARRINI

dottoranda di ricerca in diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Milano, avvocato in Milano.

STEFANIA ROMANO

dottore di ricerca in diritto civile, borsista post dottorato della Fondazione Fratelli Confalonieri di Milano, contrattista presso la Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Milano, avvocato in Como.

